



Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 21 giugno 2006**Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilasei addì VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 11,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 6445 del 09.06.2006, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1. AGOSTINELLI Donato	13. FELEPPA Michele
2. ANGRISANI Rita	14. GAGLIARDI Francesco
3. BARRICELLA Raffaele	15. LAMPARELLI Giuseppe
4. BORRELLI Mario	16. LOMBARDI Paolo
5. BOSCO Egidio	17. MARCASCIANO Gianfranco
6. BOZZI Giovanni	18. MAROTTA Mario
7. CAPOCEFALO Spartico	19. MORTARUOLO Domenico
8. CRETA Giuseppe	20. NAPOLITANO Stefano
9. DAMIANO Aldo	21. POZZUTO Angelo
10. DAMIANO Nicola	22. RICCI Claudio
11. DE CIANNI Teodoro	23. RUBANO Lucio
12. DI MARIA Antonio	24. SCARINZI Luigi

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri, ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri 6 - 9 - 13 - 14 - 17 - 18 - 24

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori FORGIONE, NISTA, PETRIELLA

IL PRESIDENTE

sull'argomento in oggetto, dà la parola al Presidente della Giunta On.le Carmine NARDONE, il quale data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, ne illustra brevemente il contenuto.

Interviene il Consigliere BARRICELLA, il quale nel preannunciare voto contrario, chiede delucidazioni in merito alla carenza del parere dei Revisori dei Conti. Replicano Dr. MUOLLO, Dirigente del Settore Finanza e Controllo Economico ed il Segretario Generale i quali ribadiscono che la spesa, non comportando variazione di bilancio, non necessita di tale parere.

A tal proposito, il Consigliere DI MARIA chiede che venga data lettura del parere della IV Commissione Consiliare che si allega sotto il n. 2), atteso che la problematica era già stata oggetto di discussione in Commissione.

Il tutto è riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3).

Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri LOMBARDI e MORTARUOLO ed è entrato il Consigliere SCARINZI, per cui i Consiglieri presenti sono 16.

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per appello nominale la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti 17 (16 Consiglieri + Presidente), contrari 2 (BARRICELLA e DE CIANNI), astenuti 2 (NAPOLITANO e RUBANO) favorevoli 13, la proposta viene approvata con 13 voti favorevoli.

Interviene il Consigliere DE CIANNI il quale motiva il proprio voto contrario con la seguente dichiarazione: "Io ho votato contro non perché non devono essere pagati gli emolumenti ai dipendenti perché è un loro diritto; però non sono d'accordo sul riconoscimento come debito fuori bilancio perché non sappiamo se c'è la possibilità di utilizzare altre risorse dal bilancio e poterli pagare senza riconoscerli come debiti fuori bilancio".

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito dell'eseguita votazione;
- Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati a tergo della proposta allegata sub 1)

DELIBERA

1. PROCEDERE al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto per complessivi € 74.556,93 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lgs.vo 267/2000;
2. FAR GRAVARE la somma complessiva di € 60.648,98 sul cap. n. 10900/1 del bilancio 2006.
3. FAR GRAVARE la somma complessiva di € 16.835,66 sul cap. 5821 del bilancio 2006.
4. AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Umane ed il Dirigente del Settore Avvocatura per il conseguenziali provvedimenti di rispettiva competenza.
5. DARE ATTO che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione in esito ai proposti atti di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c
6. NOTIFICARE il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale.

Si dà atto che al termine esce dall'aula il Presidente NARDONE.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 459

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 26 GIU. 2006
IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 26 GIU. 2006 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

il 12 LUG. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 12 LUG 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 12 LUG 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

Copia per

- PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE FINANZA _____ il 5399 prot. n. _____
- SETTORE AVVOCATURA _____ il 7.06 prot. n. _____
- SETTORE RSORSE UMANE _____ il 15 prot. n. _____
- Revisori dei Conti _____ il CRC- prot. n. _____



Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 21 giugno 2006

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilasei addì VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 11,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 6445 del 09.06.2006, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1. AGOSTINELLI	Donato	13. FELEPPA	Michele
2. ANGRISANI	Rita	14. GAGLIARDI	Francesco
3. BARRICELLA	Raffaele	15. LAMPARELLI	Giuseppe
4. BORRELLI	Mario	16. LOMBARDI	Paolo
5. BOSCO	Egidio	17. MARCASCIANO	Gianfranco
6. BOZZI	Giovanni	18. MAROTTA	Mario
7. CAPOCEFALO	Spartico	19. MORTARUOLO	Domenico
8. CRETA	Giuseppe	20. NAPOLITANO	Stefano
9. DAMIANO	Aldo	21. POZZUTO	Angelo
10. DAMIANO	Nicola	22. RICCI	Claudio
11. DE CIANNI	Teodoro	23. RUBANO	Lucio
12. DI MARIA	Antonio	24. SCARINZI	Luigi

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri, ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri 6 - 9 - 13 - 14 - 17 - 18 - 24

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori FORGIONE, NISTA, PETRIELLA

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gianclaudio IANNELLA -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Geom. Donato AGOSTINELLI -

N. 459

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 26 GIU. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

il 12 LUG. 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,

n. 267 il giorno 12 LUG. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 12 LUG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

PRESIDENTE CONSIGLIO _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE <u>FINANZA</u>	il <u>5539</u>	prot. n. _____
SETTORE <u>PROCESSIONE</u>	il <u>106</u>	prot. n. _____
SETTORE <u>RESORSE UMANE</u>	il <u>15</u>	prot. n. _____
Revisori dei Conti _____	il <u>68</u>	prot. n. _____



11

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio. -PROVVEDIMENTI

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 3
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 58 del 21 GIU. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. 74.556,93

di L. _____

Cap. 10900/1-5821

Cap. _____

Progr. n. 51/1/06-42/1/06

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 200 6

Esercizio finanziario 200 _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Premesso che sono state notificate a questo Ente le sottoelencate sentenze:

A) sentenze Trib. Lav. Bn nn. 602,603,604,616,617,618,620/06, notificate il 14/3/06, nelle quali l'A.G.O. adita dai ricorrenti Sorice Rosalba, Cavalluzzo Angelo, Bianco Dionigio, Galasso Giuseppe, Bosco Brigida, Rotondo Emanuele, Mollica Annamaria, condannava la Provincia di Benevento a pagare per il periodo 26/11/99 - 31/3/2001 le somme ivi indicate in favore dei singoli ricorrenti a titolo di emolumenti accessori, in esito a trasferimento nei ruoli dell'Ente dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale ai sensi della L. 59/97 e D. Lvo n. 469/97 e disposizioni di attuazione, oltre le spese legali come quantificate;

Visto il rapporto del Settore Avvocatura prot. 3196 del 5/4/06, in virtù del quale si rileva che avverso tali sentenze è stato proposto appello in esecuzione della determina n. 212/06 e delibera di G.P. n. 150/06 e che "si ritiene opportuno procedere all'esecuzione delle stesse nei termini di 120 gg da detta notifica ad evitare azione esecutiva in danno dell'Ente, procedendo contestualmente ad avvisare con atti idonei le controparti che tale esecuzione non costituisce acquiescenza alle sentenze, della pendenza di giudizio di appello alle stesse con espressa riserva di recupero delle somme ad erogare in ipotesi di annullamento delle dette decisioni".

Visto il successivo rapporto del Settore Avvocatura prot. 4184 del 16/5/06 con il quale si procedeva alla liquidazione delle spese legali di condanna, compensate per metà, e pari a complessivi € 15.422,40 di cui € 252,00 per C.P.A. e € 2570,40 per IVA con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti.

Viste le sentenze Trib. Lav. Bn nn. 602-603-604-616-617-618 e 620/06 per le quali la A.G.O. ha quantificato, tra l'altro, le somme dovute a titolo di differenze retributive ai singoli ricorrenti, e specificamente € 3.893,96 in favore di Sorice Rosalba, € 2.153,89 in favore di Cavalluzzo Angelo, €2.897,19 in favore di Bianco Dionigio, € 6.712,71 in favore di Galasso Giuseppe, € 2079,52 in favore di Bosco Brigida, € 2057,56 in favore di Rotondo Emanuele e € 2229,29 in favore di Mollica Annamaria, per complessivi € 22.024,12;

La somma complessiva dovuta per sorta capitale e spese legali è pari a € 37.446,52, come in premessa distinta.

B) Sentenza Corte di Appello Napoli n. 5654/04 e sentenza Trib. Lav. Bn n. 8451/01, notificate il 26/1/06, in virtù delle quali il Giudice di I° grado condannava la Provincia di Benevento a pagare in favore di Basile Salvatore, già dipendente dell'Ente, le differenze retributive relative alla differenza tra la retribuzione percepita per la qualifica inferiore e quella prevista per la prima qualifica dirigenziale a far data dal 22/11/98 fino al 30/11/99; il Giudice di II° grado dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Ente avverso la prima sentenza;

Visto il rapporto del Settore Avvocatura prot. 2338 del 9/3/06, in virtù del quale si rileva che avverso la sentenza della Corte di Appello Napoli n. 5654/04 è pendente ricorso per Cassazione sulla questione di inammissibilità dell'atto di appello medesimo e che tale ricorso non sospende ex se l'esecutività delle sentenze, notificate in forma esecutiva, per cui è necessario dare esecuzione alle stesse, salvo recupero delle somme in caso di esito favorevole del proposto gravame;

Vista la nota del Settore Risorse Umane prot. 5574 del 31/5/06 con la quale venivano determinate le somme dovute al ricorrente e per esso all'avente causa Basile Nicoletta costituitasi in giudizio in sostituzione, pari a complessivi € 16.835,66, di cui € 13.907,95 per sorta capitale e € 2927,71 per interessi legali.

C) Sentenze Trib. Lav. Bn da n.3547/05 a n. 3562/05, nn. 3808 e 3809/05, nn. 4083-4084-4085-4089-4090-4149-4150-/05, nn. 5135-5147-5148-5149- e 5150/05, nn. 535-536-543-544-545-546/06, n. 667/06, in virtù

delle quali la A.G.O. adita condannava la Provincia di Benevento al pagamento in favore dei singoli ricorrenti delle differenze retributive dovute per LPU, ai sensi dell'art.45 comma 3 L.144/99;

Rilevato che a tali sentenze veniva data esecuzione dal Settore competente per quanto attiene le sole differenze retributive;

Le somme dovute a titolo di competenze legali in favore del legale distrattario avv. Maurizio Balletta ammontano a complessivi € 23.202,46, come specificamente liquidate nelle sentenze in esame, di cui € 16.850,00 per diritti e onorari, € 2106,25 per rimborso forfettario, € 379,13 per CPA e € 3867,08 per IVA;

Rilevato che tutte le predette sentenze emanate dall'organo giudicante sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 n° 1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D. Lg.vo 267/2000, ad evitare la citata esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione in esito al proposto gravame, qualora ne sussistono i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c..

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € **74.556,93** quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nei prospetti riepilogativi in premessa);
- di far gravare la somma complessiva di € **60.648,98** sul cap. n. 10900/1 del bilancio 2006;
- di far gravare la somma complessiva di € 16.835,66 sul cap. n. 5821 del bilancio 2006;
- di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Umane ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione in esito ai proposti atti di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

DELIBERA

1. di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 74.556,93 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000;
2. di far gravare la somma complessiva di € 60.648,98 sul cap. n. 10900/1 del bilancio 2006;
3. di far gravare la somma complessiva di € 16.835,66 sul cap. n. 5821 del bilancio 2006;
4. di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Umane ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
5. di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione in esito ai proposti atti di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.
6. di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale.

P A R E R I

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi


F A V O R E V O L E

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____ /
facciate utili.

Data 7.6.2014

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere -----
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

29



PROVINCIA di BENEVENTO

U. O. CONSIGLIO

La 4^a COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2006 il giorno 20 del mese di GIUGNO


a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere ALDO DANIANO

sull'oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO
CONSEQUENTI A VARIE SENTENZE AD OGGETTO
VERTENZE DI LAVORO EMESSE DAL TRIBUNALE DI
BENEVENTO - PROVVEDIMENTI,

~~adunata~~

~~è intervenuta~~

(OMISSIS....) espone, a maggioranza di voti,
PARERE FAVOREVOLE con invito dei consiglieri
di minoranza che esprimessero le loro
valutazioni direttamente in consiglio
per un mese -



BANCA DEL LAVORO E DEL
PICCOLO RISPARMIO S.p.A.
Luca Rom

27 GIU 2006

Dr. Roberto Fraruto
Banco del Lavoro e del Piccolo Risparmio

108

RELAZIONE DI NOTIFICA

TRIBUNALE DI BERGAMO

PROVINCIA DI BENEVENTO

RELATA DI NOTIFICA

108 Numero del Messo Notificatore

Il notificante dichiara di aver notificato in data odierna, copia dell'atto,

alla BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO

presso l'indirizzo delle mani Dr. Rossi - Franco

27 GIU 2006

BANCA DEL LAVORO E DEL
PICCOLO RISPARMIO S.p.A.

Arena Rom



IL MESSO NOTIFICATORE
(Alessandro DE CRISTOFARO)

[Handwritten signature]



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1020
12.7.06

Prot. n. 5323

Benevento, lì 13 LUG. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA PROVINCIALE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE UMANE

AL PRESIDENTE COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI
S E D E

Oggetto: Delibera C.P. n. 58 del 21.6.2006 ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PROVVEDIMENTI".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, esecutiva, unitamente all'originale di relata di notifica alla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio.

Copia della stessa si rimette al Dirigente del Settore Risorse Umane, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e al Dirigente del Settore Avvocatura Provinciale con il relativo fascicolo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

Provincia di Benevento
COPIA

RG. N. 1447/04
Ser. N. 618/06
Cron. N.

SM

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1447 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Rotondo Emanuele elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo
studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elettivamente domicilia in
Benevento c/o genio civile

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro
p.t.

RESISTENTI



CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59/97 e del D.l. n.469/97
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici
dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con

005060



PROVINCIA DI BENEVENTO
14 MAR 2006
Legale

Pol. Lav.
Rovine

h

Settore Avvocatura

Prot. n. 21546

Del 16.3.06



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0007949 Data 15/03/2006

Oggetto SENTENZA SIG. ROTONDO
EMANUELE

Dest. Avvocatura Settore; [...]

distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99/31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576).

Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui



che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nela specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione a decorrere dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca –.

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Rotondo Emanuele in data 22.03.2004, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa, l'importo di euro 1.448,66 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 608,90 a titolo di indennità per servizio per 131 buoni pasti; compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione; Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)



Il Cancelliere (22)
Dott. DE MUNDO Patrizia

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ggg 20 FEB. 2006

IL CANCELLIERE
Il Cancelliere (22)
Dott. DE MUNDO Patrizia



REPUBBLICA ITALIANA


In forza della Legge. Comandando a tutti gli Ufficiali Giudiziari
che saranno richiesti e chiamati a comparire ad eseguire
il presente titolo, al Pubblico Ministero, di farli e costare a
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di comparire quando
siano legalmente richiesti.

Benevento, 96-3-96

Il Cancelliere

EB

E' copia conforme all'originale
e al rilascio in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. F. Rocco
Benevento, n. 96-3-96



STUDIO LEGALE
Avv. FRANCO
Viale Mellusi, 40
☎ 0824/314194
C.F. RMN FNC 55100710

Relata di notifica:

l'anno 2006, il giorno _____ del mese di marzo, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto presso l'ufficio unico esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritta sentenza a:

"La Provincia di Benevento", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, alla Piazza Castello, ivi consegnandone copia a mani di

A MANI DI Sterzo Roscigno
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

RM 14/3/06

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (BT)

ROMANO
OMANO
3 Benev
0824/3:
I.VA 00586400024

RG. N. 1431/04
Sez. N. 617/06
Cron. N.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1431 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Bosco Brigida elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo studio
dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende giusta
mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in
Benevento c/o genio civile

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro
p.t.


RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59/97 e del D.l. n.469/97
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici
dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con



distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui

che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nela specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione a decorrere dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca – .

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius .

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Bosco Brigida in data 22.03.2004, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.531,04 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 548,48 a titolo di indennità per servizio per 118 buoni pasti;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;

Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice


(Dott.ssa Anna Carla Catalano)

Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 20 FEB 2006

IL CANCELLIERE
Dott. DE NUNZIO Patrizia



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudici che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando siano legalmente richiesti.

Benevento, 26.3.96


Il Cancelliere

ES

STUDIO LEGALE ROMANO
AVV. FRANCESCO ROMANO
Viale Mellini 40 02100 Benevento
Tel. 0824/314184 - 0824/314117
C.F. RMN FNC 55T03 A7831 - P.I.V. 1005864006

E' copia conforme all'originale
del titolo in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. F. Romano
Benevento, il 26.3.96

(L. CANCELLIERE)



Relata di notifica:

l'anno 2006, il giorno _____ del mese di marzo, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto presso l'ufficio unico esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritta sentenza a:

"La Provincia di Benevento", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, alla Piazza Castello, ivi consegnandone copia a mani di

A MANI DI *Spence Rosanna*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

Pr 15/3/06

TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA S. PIETRO
Ufficiale Giudiziario (33)

E ROMANO
FRANCESCO ROMANO
001 Benevento
0824/314178
0824/100586400624

7888
Settore Avvocatura

Prot. n. 2594
12.3.06

COPIA

Prova

R.G. N. 1435/04
Ser. N. 603/06
Cron. N.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1435 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Cavalluzzo Angelo elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo
studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in
Benevento c/o genio civile

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro
p.t.



RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59/97 e del D.l. n.469/97
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici
dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con



Provincia di Benevento
 AOO: Prot. Generale
 Registro Protocollo Entrata
 Nr. Prot. 0007888
 Data 15/03/2006
 Oggetto SENTENZA SIG. CAVALLUZZI
 ANGELO
 Dest. Avvocatura Settore; [...]

distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576).

Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui

che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nela specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione decorrenza dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca –.

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Cavalluzzo Angelo in data 22.03.2004, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa, l'importo di euro 1.531,04 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 622,85 a titolo di indennità per servizio per 134 buoni pasti; compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione; Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)




Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CGGI

IL CANCELLIERE
Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia



REPUBBLICA ITALIANA


In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di consegnarvi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 96.3.96

Il Cancelliere



E' copia conforme all'originale
di cui lascia in forma esecutiva a richiesta
all'Avv. F. Romano Gallo
Benevento, D. 96.3.96.



STUDIO LE
AVV. LEONARDI
Viale Mellini
0824/31710
C.F. RMN FNC 0001

Relata di notifica:

l'anno 2006, il giorno _____ del mese di marzo, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto presso l'ufficio unico esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritta sentenza a:

"La Provincia di Benevento", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, alla Piazza Castello, ivi consegnandone copia a mani di

A MANI DI Sperto Rosanna
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 15/3/06

TRIBUNALE DI BENEVENTO
V. ANTONIO FALCO
Ufficiale Giudiziario (33)

GALE ROMANO
FRANCESCO ROMANO
- 82100 Benevento
Tel. 0824/314178
831 - P. IVA 035864006

Provincia

2PJ2
Settore Avvocatura

COPIA

R.G. N. 1434/04
Sert. N. 600/06
Cron. N.

STUDIO LEGALE ROMANO

AVV. FRANCESCO ROMANO
Viale Mellucci, 40 - 82100 Benevento
Tel. 0824/14184 - Telex 306711 - FAX 0824/14184
C.F. RMN FNC 55T03 A7831 - P. IVA 00538640602

Prot. n. 2580

Del 17-3-06

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1434 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Bianco Dionigio elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo
studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in
Benevento c/o genio civile
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro
p.t.

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59/97 e del D.L. n.469/97
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici
dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.
Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0007952 Data 15/03/2006

Oggetto SENTENZA SIG. BIANCO
DIONIGIO

Dest. Avvocatura Settore; [...]

distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui

che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al versamento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nella specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione a decorrere dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca –.

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Bianco Dionigio in data 22.03.2004, così provvede:


accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causata, l'importo di euro 1.448,66 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 534,53 a titolo di indennità per servizio per 115 buoni pasti, euro 914,00 per indennità rimborso spese e missioni;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;

Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)



Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 20 FEB. 2006

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia



in nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che
siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo,
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 06-3-96


IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

RF

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. F. Romano

Benevento, li 06-3-96

Il Collaboratore di Cancelleria



STUDIO LEG
AVV. FINANCE
Viale Mell. St. 40
☎ 0824/44184 - 4
C.F. RMN FNC55T03A70

41
20
2
e
1-

Relata di notifica:

l'anno 2006, il giorno _____ del mese di marzo, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto presso l'ufficio unico esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritta sentenza a:

"La Provincia di Benevento", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, alla Piazza Castello, ivi consegnandone copia a mani di

A MANI DI Stefano Rosaluce
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Handwritten signature]
15/3/06

TRIBUNALE DI BENEVENTO
CORSO FALCO
Ufficio Giudiziario (33)

ALE ROM
CO ROMAN
2100 Bene
0824/31
P. IVA 00586

Handwritten initials and marks on the left margin.

STUDIO LEGALE ROMANO
AVV. FRANCESCO ROMANO
Viale Mellusi, 40 - 82100 Benevento
Tel. 0824/314184 - Fax 0824/314178
C.F. RMN FNC55T03A783I - P. IVA 00589

Prot. n. 2593
Del 17.3.06

Stamp: P.G. n. 1438/04
S. n. 616/06
Data n.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1483 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Galasso Giuseppe elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo
studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in
Benevento c/o genio civile
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro
p.t.

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici
dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.
Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con

Handwritten mark on the right margin.



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0007897 Data 15/03/2006
Oggetto SENTENZA SIG. GALASSO
GIUSEPPE
Dest. AVVOCATURA Settore; [...]

distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui

che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nela specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione a decorrere dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca –.

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Galasso Giuseppe in data 22.03.2004, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.032,91 a titolo di indennità per responsabilità interna ed esterna, l'importo di euro 1.690,11 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 827,37 a titolo di indennità per servizio per 178 buoni pasti, euro 2870,28 per n.252 ore di lavoro straordinario, euro 292,04 per indennità rimborso spese e missioni;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;

Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)



Il Cancelliere (02)
Dott. DE NUNZIO Patrizia

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

GGGI 20 FEB. 2006

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere (02)
Dott. DE NUNZIO Patrizia




REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge Comandante a tutti gli Ufficiali Giudiziari
che ne siano richiesti e di tutti gli Ufficiali di servizio ad eseguire
Il presente titolo, al fine di dare esecuzione a quanto contenuto
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di competenza in materia
siano legalmente richiesti.

Benevento, 06-3-96

Il Comandante

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signature]
E' copia conforme all'originale
A carico di ricerca esecutiva a...
F. Romano
06-3-96
IL CANC...


STUDIO LEGAL E RO
Viale Mellusi, 40 - 02100 Ber
Tel. 02-4731183 - Fax 0824/
C.F. RMN FNC 55103A7831 - P. IVA 005

Relata di notifica:

l'anno 2006, il giorno _____ del mese di marzo, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto presso l'ufficio unico esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritta sentenza a:

"La Provincia di Benevento", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, alla Piazza Castello, ivi consegnandone copia a mani di

A MANI DI *Stefano Rosella*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

FR 15/3/06

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vittorio FALCO
Ufficiale Giudiziario (83)

E ROM
ROMA
00 Ben.
0824/
P.IVA 0056

7951

Settore **Avvocatura**

Prot. n. 2594

27-3-06

COPIA
Prerogative

R.G. n.	1448/04
Serie n.	602/06
Cron. n.	

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1448 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Sorice Rosalba elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo
studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett. te domicilia in
Benevento c/o genio civile

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro
p.t.

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici
dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con



distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576).

Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui

che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nela specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione a decorrere dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio - vedi deposizione teste Velleca - .

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius .

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Sorice Rosalba in data 22.03.2004, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.032,91 a titolo di indennità per responsabilità interna ed esterna, l'importo di euro 1.690,11 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 525,24 a titolo di indennità per servizio per 113 buoni pasti , euro 455,60 per n.40 ore di lavoro straordinario, euro 190,10 per indennità rimborso spese e missioni;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;

Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)



Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 24 FEB 2006

IL CANCELLIERE
Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia



In nome dell'Onorevole Presidente della Repubblica
siano richiesti e comunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo,
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 06-3-96


IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

F. V.

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. F. Russo

Benevento, il 06-3-96

Il Collaboratore di Cancelleria



STUDIO LEGAL
Avv. FRANCESCO
Viale Mellusi, 40 - 02
0824/31418
C.F. RMN FNC 55T03 A7831-

E
2 F
100
D C
P. I

Relata di notifica:

l'anno 2006, il giorno _____ del mese di marzo, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto presso l'ufficio unico esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritta sentenza a:

"La Provincia di Benevento", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, alla Piazza Castello, ivi consegnandone copia a mani di

A MANI DI Stefano Rosario
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature] 15/3/06

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Viale G. P. 1250
Ufficiale Giudiziario (B3)

F. ROMANO
ROMANO
100 Beneve
0824/314
P. IVA 0058640...



PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

PROT. N. 4184

Benevento 16.5.06

Al Dirigente Settore Risorse Umane

SEDE

Oggetto: Sentenze Tribunale di Benevento nn. 602 – 603 – 604 – 616 – 617 – 618 e 620/06 – Galasso Giuseppe ed altri c/ Provincia BN.

Facendo seguito alla nota prot. 3196 del 5.4.06, si quantificano appresso le somme dovute a titolo di spese di giudizio di condanna, compensate per metà, in favore dei ricorrenti e per essi al difensore costituito, in virtù della risposta distrazione in sentenza. Il Tribunale Lavoro BN ha condannato l'Ente alla somma di € 1.600,00 a titolo di competenze, oltre rimborso forfetario IVA e CPA per ciascun giudizio. Pertanto sono dovute in favore del difensore dei ricorrenti le somme di € 2203,20 (di cui € 1600,00 per competenze € 200,00 per rimborso forfetario 12,50% e € 36,00 per CPA e € 367,20 per IVA) per ciascun giudizio e quindi complessivi € 15.422,40. Resta salvo, come per la sorta capitale, il diritto al recupero di dette somme in caso di esito positivo dei proposti giudizi di appello.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA

Avv. Vincenzo Catalano



PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

PROT. N. 3195

Benevento 5.4.06

Al Dirigente Settore
Risorse Umane
SEDE

Oggetto: Sentenze Tribunale Lavoro Benevento nn. 602 – 603 – 604 -616 – 617 – 618 e 620/06 Galasso Giuseppe e altri c/ Provincia.

In riscontro alla nota prot. 3218 del 28.3.06, relativa all'oggetto, si comunica che la scrivente Avvocatura a mezzo dello scrivente ha ritenuto proporre appello avverso le sentenze in esame, ricorrendone i presupposti; tali atti verranno depositati presso la Corte di Appello di Napoli nel corso della settimana e come per rito, successivamente alla fissazione di udienza notificati alle controparti. Rilevato che i ricorrenti hanno notificato ai fini dell'esecuzione delle dette sentenze il 14/3/06, si ritiene opportuno procedere all'esecuzione delle stesse nei termini dei 120gg da detta notifica, ad evitare azione esecutiva in danno dell'Ente, procedendo contestualmente ad avvisare con atti idonei le controparti che tale esecuzione non costituisce acquiescenza alle sentenze, della pendenza di giudizio di appello alle stesse e con espressa riserva di recupero delle somme ad erogare in ipotesi di annullamento delle dette decisioni.

Si comunica, inoltre, che con sentenze nn. 612-613-614 e 615/06 allegate in copia, sono stati decisi ulteriori ricorsi per il personale ex Ministero del Lavoro con motivazione identica.

Avverso le stesse è stato proposto appello, i cui ricorsi verranno depositati insieme ai precedenti. Deve precisarsi che tali ultime sentenze non sono state notificate in forma esecutive all'Ente e per tanto allo stato non ancora decorre il termine dei 120 gg per la successiva esecuzione forzata in danno. Alle stesse pertanto non è necessario dare esecuzione salvo diversa comunicazione dello scrivente settore in esito ad eventuale notifica.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA
Avv. Vincenzo Catalano



Provincia di Benevento

SETTORE RISORSE UMANE

Prot. n. 3218 /S.R.U. del 28 MAR. 2006

Servizio Amministrativo del Personale

Settore Avvocatura

Prot. n. 2848

Del 29.3.06

All'Avvocatura Provinciale

SEDE

Oggetto :Sentenze n. 602/06-603/06-604/06-616/06-617/06-618/06-620/06 tra Provincia di BN e Sorice Rosalba-Cavaluzzo Angelo-Bianco Dionigio-Galasso Giuseppe-Bosco Brigida-Rotondo Emanuele-Mollica Annamaria.

Con riferimento alle sentenze in oggetto evidenziate si chiede di conoscere se questo settore deve procedere alla sua esecuzione o se esistono i presupposti per una eventuale ricorso.

IL DIRIGENTE

- Dott.ssa Alfonsina Colarusso -



STUDIO LEGALE ROMANO

Avv. FRANCESCO ROMANO
 Via Mellusi, 40 - 82100 Benevento
 Tel. 0824/314184 - Telex 0824/314173
 C.F. RMN FNC 55T03 A7831 - P. IVA 0053640031

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano
 TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1443 del ruolo generale contenzioso dell'anno
 2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Mollica Annamaria elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo
 studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende
 giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
 rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
 selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
 via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
 difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in
 Benevento c/o genio civile

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro
 p.t.

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
 concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
 spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva
 che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza
 Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del
 Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59/97 e del D.l. n.469/97
 nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al
 DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del
 personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata
 agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici
 dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non
 aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in
 ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
 pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con

R.G. N. 1443/04
 Data N. 6/20/06
 Anno N. 006059

PROVINCIA DI BENEVENTO

14 MAR 2006



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0007891

Data 15/03/2006

Oggetto SENTENZA SIG. MOLLICA

ANNAMARIA

Dest. Politiche Settore; [...]

Settore Avvocatura

Prot. n. 2543

Dal 16.3.06

distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576).

Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui



che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nela specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione decorrenza dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca –.

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Mollica Annamaria in data 22.03.2004, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.690,11 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 539,18 a titolo di indennità per servizio per 116 buoni pasti; compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione; Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa/Anna Carla Catalano)





DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CGGI 21 FEB. 2006

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali
che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione
il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne
siano legalmente richiesti.

Benevento, 26.3.96

Il Cancelliere

FS

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. F. Romano

Benevento, 26.3.96

TE CANCELLIERE

STAMPATO IN ITALIA
REGALE
KIOSCO R
40 - 82100
01 - 8e00
CANTIERI 0103A7831 - P.I.

Relata di notifica:

l'anno 2006, il giorno _____ del mese di marzo, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto presso l'ufficio unico esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritta sentenza a:

"La Provincia di Benevento", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, alla Piazza Castello, ivi consegnandone copia a mani di

A MANI DI Marco Rossetto
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO
VI UFFICIO
Ufficiale giudiziario (UJ)

FR 14/3/06

ROMANO

C. 310

Benevento

8. 314178

VA. 586400624

REPUBBLICA ITALIANA


In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali di Stato
che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione
il presente, di osservare il numero di decreti annessi ed e
sotto legalmente richiesti.

Provveduto, 06.3.96

Il Comandante

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
dell'Avv. *[Handwritten signature]*
06.3.96



STUDIO LEGAL

Avv. F. R. ...
Viale Mellini ...
0824/31418
C.F. RMN FNC 551000...

R.G. N.	621	00
Sez. N.	8451	01
Cron. N.	18254	

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.621 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2000, udienza di discussione del 03.12.2001, vertente

TRA

Basile Salvatore, elettivamente domiciliato in Benevento al viale Atlantici n.77, presso lo studio del Dott. Giuseppe Iannelli che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.F. de Beaumont giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E


Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Benevento alla via N. Calandra, presso l'ufficio legale dell'amministrazione provinciale unitamente all'Avv.C. Volpe, che la rappresenta e difende giusta delibera n.356 del 30.11.2000 e mandato a margine della comparsa di costituzione

RESISTENTE

CONCLUSIONI All'odierna udienza i procuratori delle parti concludono rispettivamente per l'accoglimento e per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 09.02.2000 Basile salvatore esponeva di essere stato assunto alle dipendenze della Provincia di Benevento in data 01.04.61 con la qualifica di "vice aiuto bibliotecario" e di essere stato promosso, prima, "vice bibliotecario aggiunto", poi, "bibliotecario di III classe"; che, nel 1980, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, veniva nominato Direttore della Biblioteca Provinciale con qualifica di funzionario di carriera direttiva, inquadrato nel 1983, nell'ottava qualifica funzionale; che con la riclassificazione della Provincia di Benevento da I\B in I\A per effetto del D.P.R.347\83, le mansioni di Direttore della Biblioteca Provinciale erano venute a corrispondere alla I qualifica dirigenziale; che, pur avendo la Provincia riconosciuto tale qualifica al Basile, la relativa delibera veniva annullata dal CO.RE.CO., così come il giudizio instaurato dallo stesso Basile presso il T.A.R. veniva rigettato; che il Basile continuava a ricoprire tale incarico fino al collocamento a riposo intervenuto in data 01.12.1999; che, pur mancando il riconoscimento della qualifica superiore, gli spettava il



relativo trattamento retributivo per avere, di fatto, svolto le mansioni relative. Concludeva chiedendo riconoscersi il diritto del Basile a percepire le differenze retributive in forza delle mansioni espletate rientranti nella qualifica dirigenziale a far data dal 01 luglio 1998 e sino al 30 novembre 1999, con rivalutazione monetaria ed interessi al soddisfo oltre al pagamento delle spese di lite.

Instaurato il contraddittorio, la Provincia di Benevento resisteva al ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

All'odierna udienza i procuratori delle parti illustravano le conclusioni come sopra evidenziate. All'esito il Giudice decideva la causa come da dispositivo di cui veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In punto di fatto va evidenziato che le circostanze esposte dal Basile nel ricorso introduttivo sono pacifiche in quanto incontestate da parte resistente e confermate dalla documentazione in atti. E' pacifico, cioè, che il Basile, sin dal 1980 veniva nominato Direttore della Biblioteca Provinciale ed inquadrato, secondo la classificazione vigente a decorrere dal 1983, nell'ottava qualifica funzionale. E', altresì, pacifico che, per effetto della riclassificazione della Provincia di Benevento da I\B in I\A ai sensi del D.P.R.347\83, le mansioni di Direttore della Biblioteca Provinciale sono rientrate nella I qualifica dirigenziale.

Tanto premesso ed escludendo dal presente giudizio la questione attinente al riconoscimento formale di tale qualifica al Basile essendo coperto dal giudicato amministrativo, residua la domanda al riconoscimento della diversa retribuzione prevista per i dipendenti pubblici svolgenti funzioni rientranti nella I qualifica dirigenziale e quelli rientranti nell'ottava qualifica funzionale.

Sul punto l'articolo 56 del D.lgs n.29\93 come modificato dall'art. 15, d.lg. 29 ottobre 1998, n. 387 e dall'art. 25, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80., dispone che "Il prestatore di lavoro, deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetti ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.". Dispone, altresì, al n.5 e 6 "Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione

del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. ”.

Ciò posto, è pacifico che, prima della modifica operata dall'art.15 innanzi citato, le disposizioni di cui all'art.56 non trovavano attuazione perché mai disciplinate dalla contrattazione collettiva.

Però, la soppressione delle parole "a differenze retributive o" nel disposto dell'art. 56 comma 6 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29 da parte dell'art. 15 d.lg. 29 ottobre 1998 n. 387 ha reso anticipatamente operativa (con carattere di generalità e a decorrere dall'entrata in vigore del d.lg. n. 387 cit.) la disciplina dell'art. 56 cit., almeno con riguardo al diritto del lavoratore, che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento economico della qualifica immediatamente superiore. In tal senso si è chiaramente espresso il Consiglio Stato a. plen., del 28 gennaio 2000, n. 10 confermato dalla successiva pronuncia del Consiglio Stato a. plen., 23 febbraio 2000, n. 11.

Pertanto, pur non potendosi ritenere operativo l'art.56, per la parte che qui rileva, per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lg. 29 ottobre 1998 n. 387, detta norma, per effetto dell'intervento normativo di cui all'art. 15, deve ritenersi operativa per il periodo successivo ovvero a decorrere dal 22 novembre 1998, con la conseguenza che lo svolgimento di compiti eccedenti la qualifica formalmente ricoperta da' diritto alle relative differenze retributive.

In altre parole il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, con carattere di generalità, a decorrere dall'entrata in vigore del d.lg. 29 ottobre 1998 n. 387.

Peraltro anche la Corte costituzionale ha espresso analogo, sia pure implicito, convincimento con l'ordinanza n. 146 del 22 aprile 1999. Con tale ordinanza, infatti, si rimettevano gli atti al Giudice che aveva sollevato questione di costituzionalità dell'art. 56 comma 6 ultimo periodo, d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, e ciò a seguito della modifica della disposizione denunciata disposta dall'art. 15 d.lg. n. 387 del 1998, ritenendo la Corte Costituzionale, evidentemente, che l'intervento legislativo potesse indurre a ritenere superata la questione di costituzionalità denunciata.

Da tutto quanto innanzi espresso, discende la convinzione che, per effetto dell'art.15 e solo a decorrere dalla sua entrata in vigore, il legislatore abbia voluto riconoscere al dipendente pubblico le differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori e ciò, oltre che nei casi di legittima assegnazione su un posto in corso di copertura o temporaneamente vacante, anche nei casi in cui il lavoratore sia stato adibito illegittimamente a mansioni proprie di una qualifica superiore.

Tanto premesso, tornando al caso qui in esame, con riferimento al ricorrente Basile si è verificata un'ipotesi particolare ovvero un caso di innalzamento della qualifica di Direttore della Biblioteca a I qualifica dirigenziale per effetto di nuova classificazione della Provincia di Benevento. Ma anche detta differenza di qualifica, non potendosi attribuire al dipendente già in servizio la qualifica superiore alla luce dell'intervento del CO.RE.CO. e degli interventi giurisprudenziali sul punto, avrebbe necessitato di una nuova copertura del posto. L'aver conservato il Basile nella funzione di Direttore della Biblioteca, sia pure con la qualifica e la retribuzione precedente, ha comportato un'ipotesi, sui generis, di svolgimento di mansioni superiori che, alla luce della normativa innanzi indicata, comporta il diritto per il ricorrente alla relativa retribuzione.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta ma non per tutto l'arco temporale richiesto: difatti, come innanzi detto, il diritto rivendicato può essere riconosciuto solo a decorrere dal 22 novembre 1998 con conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive relative alla differenza tra la retribuzione percepita per la qualifica inferiore e quella prevista per la I qualifica dirigenziale a far data dal 22 novembre 1998 e sino al 30 novembre 1999, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo. Per il principio della soccombenza la resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Basile Salvatore in data 09.02.2000 nei confronti di Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto condanna la Provincia di Benevento al pagamento in favore di Basile Salvatore delle differenze

retributive relative alla differenza tra la retribuzione percepita per la qualifica inferiore e quella prevista per la I qualifica dirigenziale a far data dal 22 novembre 1998 e sino al 30 novembre 1999, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo

3) condanna la Provincia di Benevento al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in complessive £6.550.000 di cui £2.350.000 per onorari, oltre 10% rimborso forf., I.V.A. e C.A.P..


Così deciso in Benevento il 03.12.2001

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)




Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia





DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 DIC 2001

Il Funzionario di Cancelleria
Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia



Rilasciata copia con firmate
all'Avv. ...
Benevento, 28.12.02



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

È copia conforme al suo originale

Benevento, li 15.09.02



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovambattista Corso)

Precisava in punto di fatto: che il Basile era stato assunto nel 1980 da essa amministrazione a seguito di concorso pubblico e nominato Direttore di ruolo della Biblioteca Provinciale con la qualifica di funzionario di carriera direttiva e con grado pari al VI della gerarchia statale; che, successivamente, nel 1983, in virtù dell'art. 40 D.P.R. 347/83, il predetto era stato inquadrato nella VIII qualifica funzionale; che, a seguito della riclassificazione della Provincia di Benevento da Ente di tipo 1B a Ente 1A ai sensi del D.P.R. 347/83, la posizione del Basile era stata adeguata con il riconoscimento, giusta delibera di C.P. n. 278 del 21.12.90, dell'inquadramento nella I qualifica dirigenziale con effetto dal ° luglio 1990, ma tale delibera era stata annullata dal CO.RE.CO. con decisione n. 495 del 21.1.1991; che il Basile aveva agito in giudizio per ottenere le differenze retributive tra quelle percepite e quelle spettategli per le mansioni superiori espletate. In diritto, deduceva, a sostegno del gravame, l'erronea applicazione dell'art. 56 del D. Lgs. N. 29/1993 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 387/98 e dall'art. 25 del D. Lgs. N. 80/98: ed infatti, nel pubblico impiego le mansioni svolte dal pubblico dipendente, superiori a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, erano del tutto irrilevanti ai fini economici nonché per la progressione in carriera, salvo che la legge non disponesse altrimenti, ciò proprio perché l'attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico dovevano trovare il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento. Orbene, nel caso in esame, non vi era stato alcun atto di assegnazione del Basile alle mansioni superiori a quelle originariamente svolte e l'intervenuta riclassificazione della Provincia di Benevento non poteva determinare una automatica attribuzione di mansioni superiori.

Tanto essenzialmente esposto, concludeva per la riforma dell'impugnata sentenza e per il rigetto della domanda con rivalsa delle spese del doppio grado.

Si costituiva in giudizio Basile Nicoletta, figlia di Basile Salvatore, evidenziando: che poco dopo la pubblicazione dell'impugnata sentenza suo padre era deceduto lasciando quali unici eredi essa esponente e la moglie Bimonte Maria Maddalena; che esse, nella indicata qualità, avevano provveduto a far notificare la detta sentenza e, nella relata di notifica era precisato " ad istanza di Basile Nicoletta e Bimonte Maria Maddalena, nella

qualità di eredi del defunto Salvatore Basile, residenti in Benevento alla via Perinetto 2"; che, a seguito di detta notifica, l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva proposto il presente appello con ricorso del 20.8.2002 recante a margine procura a firma del Dirigente dell'Avvocatura Provinciale; che in data 20.10.2002 era deceduta anche la Bimonte. Tanto precisato in fatto, Basile Nicoletta dichiarava di costituirsi in giudizio quale erede di Basile Salvatore e di Bimonte Maria Maddalena ed eccepiva: a) la nullità/inesistenza o, comunque, l'improponibilità e/o irricevibilità dell'atto di appello perché proposto contro un soggetto, Basile Salvatore, che l'appellante sapeva non essere più esistente e che, quindi, era anche definitivamente uscito dal processo; b) la inammissibilità del gravame non essendo stata la procura apposta a margine dell'atto di appello conferita dal legale rappresentante della Provincia di Benevento. Nel merito, in linea subordinata, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato e l'accoglimento dell'appello incidentale col quale instava per la riforma della sentenza impugnata e la condanna della Provincia di Benevento al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva anche per il periodo dal 1.7.98 al 21.11.98 rispetto al quale il I giudice non aveva accolto la domanda. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Nell'udienza del 17 novembre 2004, la causa è stata discussa e decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di nullità/inesistenza e/o improponibilità dell'appello, con conseguente passaggio in giudicato della impugnata sentenza, per essere stato proposto contro un soggetto, Basile Salvatore, che l'appellante sapeva essere deceduto dopo la pubblicazione della sentenza e che, quindi, doveva ritenersi anche uscito dal processo.

L'eccezione è infondata. Ed infatti, in caso di morte della parte avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della sua notificazione, il giudizio di appello deve essere instaurato e deve svolgersi nei confronti dei soggetti che siano parti attualmente interessate alla controversia: con la conseguenza che, se la sentenza venga notificata ad istanza degli eredi della parte deceduta (come nel caso in esame, in cui è stata indicata anche la residenza degli stessi), l'impugnazione deve essere rivolta contro i medesimi e non già contro la parte originaria con la ulteriore

conseguenza che, ove ciò non avvenga – in quanto sia evocato in giudizio il soggetto ormai deceduto – si verifica la nullità dell'impugnazione per omessa indicazione nel ricorso del requisito di cui al n.2 dell'art. 414 c.p.c., richiamato per l'appello dall'art. 434 c.p.c., derivando tale sanzione dall'applicabilità al rito del lavoro del disposto dell'art. 164 primo comma c.p.c. (cfr. Cass. 3893/89; 5843/85). Tuttavia, tale nullità è sanata, oltre che per effetto della rinnovazione dell'atto eventualmente disposta dal giudice, anche in forza della costituzione in giudizio del vero convenuto (o appellato), ai sensi del terzo comma del medesimo art. 164 c.p.c. secondo cui, in tal caso, restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda fin dal momento della sua notificazione (Cass. 134/2003; S.U. 11394/96).

Ciò posto, nel caso de quo, dopo la notifica della sentenza di I grado eseguita a cura delle eredi di Basile Salvatore il 29.7.2002, l'Amministrazione Provinciale ha tempestivamente proposto appello con ricorso depositato il 20.8.2002 nei confronti del Basile notificandolo al procuratore costituito dello stesso. Purtuttavia, la nullità da cui il ricorso in appello era affetto è stata sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione di Basile Nicoletta in qualità di erede di Basile Salvatore e di Bimonte Maria Maddalena, coniuge del Basile, anch'essa deceduta nelle more (dopo la notifica della sentenza impugnata).

Diversamente fondata e da accogliere è la eccezione di inammissibilità dell'appello non essendo stata la procura apposta a margine dell'atto di appello conferita dal legale rappresentante della Provincia di Benevento.

Sul punto è il caso di ricordare che la Suprema Corte ha statuito che *“La legittimità a promuovere giudizi in rappresentanza dell'ente comune compete al sindaco e, in caso di suo impedimento, al vicesindaco; essa può altresì spettare al Segretario Generale, nella sua qualità di dirigente di ufficio dirigenziale generale, peraltro solo in quanto gli sia attribuita dal Sindaco o derivi da una norma dello statuto o del regolamento dell'ente locale, non anche invece ai Dirigenti, dipendenti pubblici, giacchè quando ha inteso a costoro attribuire il potere di rappresentare l'Ente cui sono preposti la legge lo ha fatto espressamente, mentre nulla prevede con riferimento ad essi il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti*

locali, che riserva in via esclusiva al Sindaco (e al Presidente della Provincia) la rappresentanza giudiziale dell'ente. Né tale legittimazione può essere desunta dall'art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 2000 - secondo cui ai dirigenti sono attribuiti "la direzione degli uffici e dei servizi" (comma primo) nonché " tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" (comma secondo, prima parte) - in quanto deve escludersi che essi importino anche il potere di rappresentanza dell'ente; o dall'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000 - in base al quale il comune (così come la Provincia) ha il potere di disciplinare " i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio" -, e pertanto il regime delle autorizzazioni a promuovere o a resistere in giudizio, ma non anche all'individuazione dei soggetti che possono rappresentare (in giudizio) l'ente. Ne consegue che eventuali disposizioni in senso diverso adottate dal regolamento comunale (o provinciale), in quanto violazione della legge devono essere dal giudice ordinario disapplicate ex art. 5 della L. n. 2248 del 1865 All. E" (Cass. 1949/2003; Cass. 2878/2003; Cass. 19082/2003).

Orbene, nel caso in esame la procura alle liti al difensore dell'Ente appellante, avv. Arturo Massimo (avvocato diverso da quello che aveva rappresentato e difeso l'Ente in primo grado in virtù di procura rilasciata dal Presidente della Provincia in virtù di delibera di Giunta n. 358 del 4.12.2000) risulta essere stata conferita dal Dirigente dell'Avvocatura Provinciale avv. Vincenzo Catalano sulla scorta della determinazione n. 208/1 del 19.6.2002 del detto Dirigente in cui vengono richiamate le delibere della Giunta Provinciale n. 537 del 5.11.99, avente ad oggetto "Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Benevento", nonché quella del n. 628 del 21.12.99 con la quale si demandava al Dirigente del Settore Legale, tra l'altro, la competenza per la costituzione e resistenza della Provincia nei giudizi attivi e passivi, atti amministrativi questi che, proprio alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte e di cui sopra, vanno disapplicati in quanto in violazione delle testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Ne consegue, che la procura alle liti rilasciata all'avv. Arturo Massimo, procuratore costituito nel presente grado di giudizio dell'Amministrazione

Provinciale di Benevento, è invalida perché conferita da un soggetto non avente il potere di rappresentanza dell'Ente.

L'invalidità della procura – assimilabile alla mancanza di procura – ad litem comporta la inammissibilità dell'impugnazione.

Infine, nessuna valutazione deve essere compiuta in merito all'appello incidentale proposto solo in via subordinata in caso di mancato accoglimento di una delle eccezioni preliminari di rito sollevate.

Le spese del presente grado di giudizio, per il principio della soccombenza, cedono a carico dell'appellante.


P.Q.M.

La Corte così provvede:


- 1) dichiara inammissibile l'appello;
- 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata liquidate in complessivi euro 2.200,00 (di cui euro 1.200,00 per onorari).

Napoli addì 17 novembre 2004


L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
DEPOSITATO OGGI	
IL	31 DIC 2004
IL CANCELLIERE	



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE


Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia, composta da n. 6 fogli, conforme al suo originale ed in forza esecutiva si rilascia a richiesta di

Avv. Giuseppe Fannelli Procuratore

11 NOV. 2005


IL DIRETTORE GENERALE
IL CANCELLIERE
(Giuseppe Ceccola)



La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data 11 NOV. 2005

Napoli, 11 NOV. 2005

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Giuseppe Ceccola)



RELATA DI NOTIFICA

istanza dell'avv. Giuseppe Fannelli, nella qualità di atto sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.M.E.P. presso il Tribunale di Benevento; ho notificato l'ammissa sentenza a:

Amministrazione provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t. con sede in Benevento alla Piazza Castello n. 1, mediante consegna di copia conforme mani di

A MANTI Sergio Laviano
IMPIEGATO VI. CANTIERE, INCARICATO

ALLA RICEZIONE AL N. 601 26 GEN. 2006

11/11/05

Provincia di Benevento

SETTORE RISORSE UMANE

Prot. n. 5574 /S.R.U. del 31 MAG. 2006

Servizio Amministrativo del Personale

Settore ~~Avvocatura~~
Prot. n. 1653
Del 1.6.06

All'Avvocatura Provinciale
SEDE

Oggetto : Sentenza n. 5634/04 tra Amministrazione Provinciale di Bn e Basile Nicoletta.

Con riferimento alla sentenza in oggetto evidenziata si trasmette, in allegato, il prospetto dei conteggi effettuati relativi alle somme spettanti alla ricorrente.

Si trasmette, altresì, prospetto relativo al calcolo degli interessi legali.

IL DIRIGENTE

- Dott.ssa Alfonsina Colarusso -



Calcolo degli interessi legali

Nota: NON viene calcolato l'anatocismo (sull'interesse accumulato giorno per giorno non viene conteggiato un ulteriore interesse)

Aliquote degli interessi legali

Data	Tasso
21/04/1942	5.0 %
16/12/1990	10.0 %
01/01/1997	5.0 %
01/01/1999	2.5 %
01/01/2001	3.5 %
01/01/2002	3.0 %
01/01/2004	2.5 %

Esito del calcolo degli interessi legali

Dal	Al	Giorni	Tasso %	Interessi €
22/11/1998	31/12/1998	39	5	74,30
01/01/1999	31/12/2000	730	2,5	695,40
01/01/2001	31/12/2001	364	3,5	485,44
01/01/2002	31/12/2003	729	3	833,33
01/01/2004	31/05/2006	881	2,5	839,24

Capitale iniziale: 13907,95 €

Totale interessi legali: 2927,71 €

Capitale iniziale + interessi legali: 13907,95 € + 2927,71 € = 16835,66 €

L'utente e' tenuto a verificare la correttezza dei calcoli

PROVINCIA DI BENEVENTO
13 APR. 2006

Settore Avvocatura
Prot. n. 3534
Del 19-4-06
TRIBUNALE DI BENEVENTO

R.G. N. 1191/05
Sent. N. 662/06
Cron. N.

*Legale
Pol. Prof. del Barbo*


Provincia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro – dr.ssa Claudia Chiariotti, ha pronunciato all’udienza del 01.02.2006 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1191/05 del ruolo generale previdenza
TRA



Bosco Assunta, nata a Benevento il 07.08.66, elett. domiciliata in Benevento alla via Dell’Esperanto n.11 presso lo studio dell’Avv.M. Balletta che unitamente all’Avv. R. Razzano la difende e rappresenta giusta procura a margine del ricorso .

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe , giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 08.03.05 il ricorrente, premesso di essere iscritto nelli liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori socialmente utili percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, per l’anno 1999, l’adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l’Inps si costituiva con memoria in atti.

All’udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev’essere accolto.

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n280 che al comma 3 dell’art.3 prevede: “Le modalità di attuazione dei progetti di pubblica utilità sono quelle stabilite dall’art.1 del decreto legge 01.10.96 n.510 conv. Con modificazioni dalla L. 28.11.96 n.608”.

IN forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che così recitano “ai lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili...compete un importo mensile denominato assegno per lavori socialmente utili”.

Successivamente l’art.45 co.3 L.n.144/99 ha elevato l’importo dell’assegno per i lavoratori socialmente utili a £850.000 mensili. Nella specie il ricorrente rivendica appunto tale adeguamento che la Provincia non ha corrisposto.



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot.0012146 Data 18/04/2006
Oggetto **SENTENZA CAUSA TRA BOSCO ASSUNTA E PROV. DI BN**
Dest.Avvocatura Settore; [...]

[Handwritten signature]

Appare evidente la fondatezza della domanda trattandosi di compensi aggiornati legislativamente. Né è condivisibile la tesi della Provincia che ha sostenuto non potersi parlare, nella specie, di lavori socialmente utili, diversamente qualificando il rapporto; difatti in tutti gli atti deliberativi della Provincia attinenti al rapporto in esame si parla di lavori di pubblica utilità ovvero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo i corsi d'acqua, con ciò palesemente rientrando la fattispecie in esame in quella disciplinata dall'art.45 co.3 L.n.144/99.

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della serialità della controversia, per compensare per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la resistente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da Bosco Assunta in data 08.03.2005, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto all'adeguamento ex art.45 co.3 L.n.144/99 e condanna la Provincia al pagamento di complessivi euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- 2) Compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre rimb. Forf, IVA e cpa con distrazione.

Così deciso in Benevento il 01.02.06

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiaritoti)



Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23.02.06
Il Collaboratore di Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiamati a porre di mettere ad esecuzione il presente titolo, il Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 9 3 3 96


Il Cancelliere

EL

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. *N. Bellella - R. Pizzone*

Benevento, il 9 3 3 96

IL CANCELLIERE



guy
Avv. Maurizio E
Studio: Via Rampe Fonta.
8017 PANNARANO
Tel 0824.830027 - Cell. 034
E-mail: wildlex@tin.
C.F. BLLMRZ68T09A71
Part. IVA 02175030641

984
Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0005399 Data 21/02/2006
Oggetto SENTENZA SIG. VITOLO
ROSANNA
Dest. Avvocatura Settore: [...]



COPIA

PROG. N. 5716/04
SENT. N. 546/06
COND. N.

galea
ditdar
21 FEB 2006

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Sezione lavoro

Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 20.1.2006 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia previdenziale iscritta al n. 5716/2004 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: adeguamento sussidio L.P.U.;

TRA

VITOLO ROSANNA, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv.to Maurizio Balletta ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via dell'Esperanto n. 11 presso lo studio dell'Avv.to Rosella Razzano;

RICORRENTE

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra presso l'Avvocatura Provinciale;

RESISTENTE

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.11.2004 parte ricorrente in epigrafe esponeva che - essendo stata iscritta, quale lavoratore disoccupato privo di trattamenti di sostegno, nella prima classe delle liste di collocamento da più di trenta mesi - nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002 veniva impegnata in lavori di pubblica utilità, per complessivi 12 mesi.

Aggiungeva che per l'espletamento di tale attività aveva percepito il sussidio mensile di £ 800.000 nonostante che, ai sensi dell'art 45, comma 9°, legge 144/1999, a decorrere dal 1°.1.1999 il sussidio per i soggetti impiegati in lavori socialmente utili è stato fissato in £ 850.000 (pari ad €. 438,99).

Tanto premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per l.p.u. e, per l'effetto, condannarsi la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 309,60 (pari alla differenza di € 25,80 moltiplicata per ciascuno dei 12 mesi in cui è stata espletata l'attività) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di ciascuna scadenza fino al

Settore Approvazione

Prot. n. *Alles*

soddisfo; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Provincia di Benevento si costituiva tempestivamente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza, ritenuta superflua l'attività istruttoria articolata dalla resistente ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte, come da dispositivo pubblicamente letto al termine della camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n.280 del 7/8/1997, "I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali"; i relativi progetti "sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali"; inoltre, "le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"

Trovano, quindi, applicazione le disposizioni in materia di mobilità ed indennità di mobilità.

Come già affermato in altre decisioni di questo Tribunale, il richiamo alla legge 223/1991 appare tanto ampio da non giustificare alcuna restrizione; in altre parole, non si ritiene che l'estensione della disciplina della mobilità al sussidio per l.s.u. riguardi le sole disposizioni che regolano le modalità di erogazione dell'indennità perché, se così fosse, non avrebbe senso il riferimento all'istituto della mobilità oltre che all'indennità di mobilità. Inoltre, l'inserimento di tale espressione, per la prima volta, nell'art. 1 d.l. 4/8/1995 n.326 indica la volontà del legislatore di introdurre una modifica normativa di un istituto già in vigore.

Alla stregua di quanto detto, sono utilizzabili per i soggetti impiegati in l.p.u. tutte le norme sulla mobilità compatibili.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno mensile per i soggetti impiegati in l.s.u. è stato adeguato nella misura di £. 850.000 dall'art. 45, comma 9°, legge n.144/1999. Ragion per cui è fondata la pretesa di parte ricorrente di vedersi riconosciuto l'importo mensile di €. 438,99 nel periodo (da febbraio a dicembre 2001 e da giugno ad agosto 2002) in cui ha espletato lavori di pubblica utilità.

Non è condivisibile la prospettazione difensiva della Provincia di Benevento, in quanto la diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento; sia per il caso del Fondo Nazionale per l'Occupazione gestito dall'Inps che per il Fondo Sociale Europeo, l'attività richiesta al singolo lavoratore non cambia, né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai l.p.u. a seconda del finanziamento.

La circostanza che il F.S.E. abbia attribuito risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge; infatti, la delibera della Regione Campania che prevede tale diversità appare illegittima, in quanto in contrasto con la legge 144/1999 che non opera alcun distinguo al riguardo.

Del resto, nel trasferimento delle risorse dal F.S.E. alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai l.p.u. ed è stata la stessa Regione a determinare il compenso, ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Pertanto, l'unica fonte del trattamento economico dei l.p.u., indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella ricordata.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari ad € 309,87, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Non è, invece, dovuta su tale somma la rivalutazione monetaria.

Il parziale accoglimento della domanda e la serialità della controversia inducono questo giudicante a compensare nella misura di tre quarti le spese di lite, con condanna della Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.

P.Q.M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,60 a titolo di adeguamento dell'importo mensile dovuto alla stessa quale l.p.u., nel periodo indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo;
- compensa nella misura di tre quarti le spese di lite e condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata € 350,00 - di cui € 180,00 per onorario ed € 170,00 per diritti - oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv.to Maurizio Balletta antistatario.

Così deciso in Benevento, il 20.1.2006.

Il Giudice
dott. Roberto De Matteis

Il Cancelliere (31)
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16/02-96
Il Collaboratore di Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiano a tutti gli Ufficiali Giudiziali
che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione
il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne
siano legalmente richiesti.

Benevento, 17. 02. 06

Il Cancelliere



~~È copia
di un rinvio
della
Benevento, 17. 02. 06~~
E' copia
del rinvio
della
Benevento, 17. 02. 06
R. Bellelli



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento. 18.02.96


Il Cancelliere

[Handwritten signature]

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. *R. Bellebe*

Benevento, il 18.02.96

IL CANCELLIERE



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno 21 FEB. 2006 ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, in proprio, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI *Gerardo Rosolino*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature]
21 FEB. 2006

[Signature]
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

COPIA
P.G. n. 5715/04
S. n. 545/06
Cod. N.

Avv. Maurizio Balletta
Studio: Via Rampe Fontana, n. 12
82017 PANNARANO (BN)
Tel. 0824.830027 - Cell. 0347 7288934
E-mail: wildlex@tin.it
C.F. BLLMRZ68T09A783U



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0005397 Data 21/02/2006
Oggetto SENTENZA SIG. SBORDONE
NELLA
Dest. Avvocatura Settore: [...]

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Sezione lavoro

21 FEB 2006

*Regale
Roberto De Matteis*

Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 20.1.2006 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia previdenziale iscritta al n. 5715/2004 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: adeguamento sussidio L.P.U.;

TRA

SBORDONE NELLA, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv.to Maurizio Balletta ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via dell'Esperanto n. 11 presso lo studio dell'Avv.to Rosella Razzano;

RICORRENTE

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra presso l'Avvocatura Provinciale;

RESISTENTE

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.11.2004 parte ricorrente in epigrafe esponeva che - essendo stata iscritta, quale lavoratore disoccupato privo di trattamenti di sostegno, nella prima classe delle liste di collocamento da più di trenta mesi - nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002 veniva impegnata in lavori di pubblica utilità, per complessivi 12 mesi.

Aggiungeva che per l'espletamento di tale attività aveva percepito il sussidio mensile di £ 800.000 nonostante che, ai sensi dell'art 45, comma 9°, legge 144/1999, a decorrere dal 1°.1.1999 il sussidio per i soggetti impiegati in lavori socialmente utili è stato fissato in £ 850.000 (pari ad €. 438,99).

Tanto premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per l.p.u. e, per l'effetto, condannarsi la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 309,60 (pari alla differenza di € 25,80 moltiplicata per ciascuno dei 12 mesi in cui è stata espletata l'attività) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di ciascuna scadenza fino al

Prot. n. *1444*
Del *23-2-06*

25

soddisfo; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Provincia di Benevento si costituiva tempestivamente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza, ritenuta superflua l'attività istruttoria articolata dalla resistente ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte, come da dispositivo pubblicamente letto al termine della camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n.280 del 7/8/1997, "I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali"; i relativi progetti "sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali"; inoltre, "le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"

Trovano, quindi, applicazione le disposizioni in materia di mobilità ed indennità di mobilità.

Come già affermato in altre decisioni di questo Tribunale, il richiamo alla legge 223/1991 appare tanto ampio da non giustificare alcuna restrizione; in altre parole, non si ritiene che l'estensione della disciplina della mobilità al sussidio per l.s.u. riguardi le sole disposizioni che regolano le modalità di erogazione dell'indennità perché, se così fosse, non avrebbe senso il riferimento all'istituto della mobilità oltre che all'indennità di mobilità. Inoltre, l'inserimento di tale espressione, per la prima volta, nell'art. 1 d.l. 4/8/1995 n.326 indica la volontà del legislatore di introdurre una modifica normativa di un istituto già in vigore.

Alla stregua di quanto detto, sono utilizzabili per i soggetti impiegati in l.p.u. tutte le norme sulla mobilità compatibili.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno mensile per i soggetti impiegati in l.s.u. è stato adeguato nella misura di £. 850.000 dall'art. 45, comma 9°, legge n.144/1999. Ragion per cui è fondata la pretesa di parte ricorrente di vedersi riconosciuto l'importo mensile di €. 438,99 nel periodo (da febbraio a dicembre 2001 e da giugno ad agosto 2002) in cui ha espletato lavori di pubblica utilità.

Non è condivisibile la prospettazione difensiva della Provincia di Benevento, in quanto la diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento; sia per il caso del Fondo Nazionale per l'Occupazione gestito dall'Inps che per il Fondo Sociale Europeo, l'attività richiesta al singolo lavoratore non cambia, né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai l.p.u. a seconda del finanziamento.

La circostanza che il F.S.E. abbia attribuito risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge; infatti, la delibera della Regione Campania che prevede tale diversità appare illegittima, in quanto in contrasto con la legge 144/1999 che non opera alcun distinguo al riguardo.

Del resto, nel trasferimento delle risorse dal F.S.E. alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai l.p.u. ed è stata la stessa Regione a determinare il compenso, ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondata sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Pertanto, l'unica fonte del trattamento economico dei l.p.u., indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella ricordata.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari ad € 309,87, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Non è, invece, dovuta su tale somma la rivalutazione monetaria.

Il parziale accoglimento della domanda e la serialità della controversia inducono questo giudicante a compensare nella misura di tre quarti le spese di lite, con condanna della Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.

P.Q.M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,60 a titolo di adeguamento dell'importo mensile dovuto alla stessa quale l.p.u., nel periodo indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo;
- compensa nella misura di tre quarti le spese di lite e condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata € 350,00 - di cui € 180,00 per onorario ed € 170,00 per diritti - oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv.to Maurizio Balletta antistatario.

Così deciso in Benevento, il 20.1.2006.

Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovambattista

Il Giudice
dott. Roberto De Matteis



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18.02.96
Il Collaboratore di Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA


...ome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziar
ne ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione
il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando
siano legalmente richiesti.

Benevento, 17.02.96

Il Cancelliere

[Handwritten signature]

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. *R. Ballella Grelle f.*
Benevento, 17.02.96



REPUBBLICA ITALIANA

in nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziar
che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione
il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne
siano legalmente richiesti.

Benevento, 17. 02 96

Il Cancelliere

FSD

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. R. Belleto

Benevento, 17. 02 96



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno 21 FEB. 2006, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello – Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI Stefano Romano
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI



21 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficio Giudiziario (B3)

aw
Avv. Maurizio Balletta

Studio: Via Rampe Fontana, n. 12
82017 PANNARANO (BN)
Tel. 0824.830027 - Cell. 0347.7288934
E-mail: wildlex@tin.it
C.F. BLLMRZ68T09A783U
Part. IVA 02175030648



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0005396 Data 21/02/2006

Oggetto SENTENZA SIG. IZZO CARME 383

Dest. Avvocatura Settore; [...]

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione lavoro

COPIA

RG N. 5714/04
Sent. N. 566/06
Cron. N.



COPIA

leprell
blit saw

27 FEB 2006

Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 20.1.2006 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia previdenziale iscritta al n. 5714/2004 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: adeguamento sussidio L.P.U.;

TRA

IZZO CARMELA, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv.to Maurizio Balletta ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via dell'Esperanto n. 11 presso lo studio dell'Avv.to Rosella Razzano;

RICORRENTE

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra presso l'Avvocatura Provinciale;

RESISTENTE

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.11.2004 parte ricorrente in epigrafe esponeva che - essendo stata iscritta, quale lavoratore disoccupato privo di trattamenti di sostegno, nella prima classe delle liste di collocamento da più di trenta mesi - nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002 veniva impegnata in lavori di pubblica utilità, per complessivi 12 mesi.

Aggiungeva che per l'espletamento di tale attività aveva percepito il sussidio mensile di £ 800.000 nonostante che, ai sensi dell'art 45, comma 9°, legge 144/1999, a decorrere dal 1°.1.1999 il sussidio per i soggetti impiegati in lavori socialmente utili è stato fissato in £ 850.000 (pari ad €. 438,99).

Tanto premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per l.p.u. e, per l'effetto, condannarsi la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 309,60 (pari alla differenza di € 25,80 moltiplicata per ciascuno dei 12 mesi in cui è stata espletata l'attività) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di ciascuna scadenza fino al

Settore Avvocatura

Prot. n. *Mez*
22 206

soddisfo; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Provincia di Benevento si costituiva tempestivamente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza, ritenuta superflua l'attività istruttoria articolata dalla resistente ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte, come da dispositivo pubblicamente letto al termine della camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n.280 del 7/8/1997, "I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali"; i relativi progetti "sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali"; inoltre, "le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"

Trovano, quindi, applicazione le disposizioni in materia di mobilità ed indennità di mobilità.

Come già affermato in altre decisioni di questo Tribunale, il richiamo alla legge 223/1991 appare tanto ampio da non giustificare alcuna restrizione; in altre parole, non si ritiene che l'estensione della disciplina della mobilità al sussidio per l.s.u. riguardi le sole disposizioni che regolano le modalità di erogazione dell'indennità perché, se così fosse, non avrebbe senso il riferimento all'istituto della mobilità oltre che all'indennità di mobilità. Inoltre, l'inserimento di tale espressione, per la prima volta, nell'art. 1 d.l. 4/8/1995 n.326 indica la volontà del legislatore di introdurre una modifica normativa di un istituto già in vigore.

Alla stregua di quanto detto, sono utilizzabili per i soggetti impiegati in l.p.u. tutte le norme sulla mobilità compatibili.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno mensile per i soggetti impiegati in l.s.u. è stato adeguato nella misura di £. 850.000 dall'art. 45, comma 9°, legge n.144/1999. Ragion per cui è fondata la pretesa di parte ricorrente di vedersi riconosciuto l'importo mensile di €. 438,99 nel periodo (da febbraio a dicembre 2001 e da giugno ad agosto 2002) in cui ha espletato lavori di pubblica utilità.

Non è condivisibile la prospettazione difensiva della Provincia di Benevento, in quanto la diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento; sia per il caso del Fondo Nazionale per l'Occupazione gestito dall'Inps che per il Fondo Sociale Europeo, l'attività richiesta al singolo lavoratore non cambia, né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai l.p.u. a seconda del finanziamento.

La circostanza che il F.S.E. abbia attribuito risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge; infatti, la delibera della Regione Campania che prevede tale diversità appare illegittima, in quanto in contrasto con la legge 144/1999 che non opera alcun distinguo al riguardo.

Del resto, nel trasferimento delle risorse dal F.S.E. alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai l.p.u. ed è stata la stessa Regione a determinare il compenso, ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Pertanto, l'unica fonte del trattamento economico dei l.p.u., indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella ricordata.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari ad € 309,87, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Non è, invece, dovuta su tale somma la rivalutazione monetaria.

Il parziale accoglimento della domanda e la serialità della controversia inducono questo giudicante a compensare nella misura di tre quarti le spese di lite, con condanna della Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.

P.Q.M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,60 a titolo di adeguamento dell'importo mensile dovuto alla stessa quale l.p.u., nel periodo indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo;
- compensa nella misura di tre quarti le spese di lite e condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata € 350,00 - di cui € 180,00 per onorario ed € 170,00 per diritti - oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv.to Maurizio Balletta antistatario.

Così deciso in Benevento, il 20.1.2006.

Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovambattista

Il Giudice
dott. Roberto De Matteis



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16.02.96
Il Collaboratore di Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 17.02.96

Il Cancelliere



E' copia conforme all'originale
e si rilascia in duplice esecutiva a richiesta
dell'Avv. N. Bellebo

Protezione, n. 17.02.96

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne siano richiesti e chiunque altri di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 17.02.06

Il Cancelliere

[Handwritten signature]

E' copia conforme all'originale
E' rilasciata in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. *N. Bellini*
Benevento, il 17.02.06
IL CANCELLIERE
SEZ. LAVORO

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

21 FEB. 2006

L'anno 2006, il giorno _____, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, in proprio, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI *Stefano Roselleve*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

21 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Menzio FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

Qu
Avv. Maurizio Balletta
Studio: Via Rampe Fontana, n. 12
82017 PANNARANO (BN)
Tel 0824.830027 - Cell. 0347 7288934
E-mail: wildlex@tin.it
C.F. BLLMRZ68T09A783U
Part. IVA 02175030648



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

R.G. N. 27.12/05
S. N. 543/06
Cron. N.



TRIBUNALE DI BENEVENTO
Sezione lavoro

21 FEB 2006

Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 20.1.2006 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia previdenziale iscritta al n. 2712/05 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: adeguamento sussidio L.P.U.;

TRA

ATTANASIO ASSUNTA, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv.to Maurizio Balletta ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via dell'Esperanto n. 11 presso lo studio dell'Avv.to Rosella Razzano;

RICORRENTE

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra presso l'Avvocatura Provinciale;

RESISTENTE

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 17.5.2005 parte ricorrente in epigrafe esponeva che - essendo stata iscritta, quale lavoratore disoccupato privo di trattamenti di sostegno, nella prima classe delle liste di collocamento da più di trenta mesi - nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002 veniva impegnata in lavori di pubblica utilità, per complessivi 12 mesi.

Aggiungeva che per l'espletamento di tale attività aveva percepito il sussidio mensile di £ 800.000 nonostante che, ai sensi dell'art 45, comma 9°, legge 144/1999, a decorrere dal 1°.1.1999 il sussidio per i soggetti impiegati in lavori socialmente utili è stato fissato in £ 850.000 (pari ad €. 438,99).

Tanto premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per l.p.u. e, per l'effetto, condannarsi la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 309,60 (pari alla differenza di € 25,80 moltiplicata per ciascuno dei 12 mesi in cui è stata espletata l'attività) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di ciascuna scadenza fino al

Prot. n. *[Signature]*
95.2.06

Lepale
Adit. Sav.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0005401
Data 21/02/2006
Oggetto SENTENZA SIG. ATTANASIO ASSUNTA
Dest. Avvocatura Settore: I... 1

27

soddisfo; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Provincia di Benevento si costituiva tempestivamente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza, ritenuta superflua l'attività istruttoria articolata dalla resistente ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte, come da dispositivo pubblicamente letto al termine della camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n.280 del 7/8/1997, "I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali"; i relativi progetti "sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali"; inoltre, "le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"

Trovano, quindi, applicazione le disposizioni in materia di mobilità ed indennità di mobilità.

Come già affermato in altre decisioni di questo Tribunale, il richiamo alla legge 223/1991 appare tanto ampio da non giustificare alcuna restrizione; in altre parole, non si ritiene che l'estensione della disciplina della mobilità al sussidio per l.s.u. riguardi le sole disposizioni che regolano le modalità di erogazione dell'indennità perché, se così fosse, non avrebbe senso il riferimento all'istituto della mobilità oltre che all'indennità di mobilità. Inoltre, l'inserimento di tale espressione, per la prima volta, nell'art. 1 d.l. 4/8/1995 n.326 indica la volontà del legislatore di introdurre una modifica normativa di un istituto già in vigore.

Alla stregua di quanto detto, sono utilizzabili per i soggetti impiegati in l.p.u. tutte le norme sulla mobilità compatibili.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno mensile per i soggetti impiegati in l.s.u. è stato adeguato nella misura di £. 850.000 dall'art. 45, comma 9°, legge n.144/1999. Ragion per cui è fondata la pretesa di parte ricorrente di vedersi riconosciuto l'importo mensile di £. 438,99 nel periodo (da febbraio a dicembre 2001 e da giugno ad agosto 2002) in cui ha espletato lavori di pubblica utilità.

Non è condivisibile la prospettazione difensiva della Provincia di Benevento, in quanto la diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento; sia per il caso del Fondo Nazionale per l'Occupazione gestito dall'Inps che per il Fondo Sociale Europeo, l'attività richiesta al singolo lavoratore non cambia, né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai l.p.u. a seconda del finanziamento.

La circostanza che il F.S.E. abbia attribuito risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge; infatti, la delibera della Regione Campania che prevede tale diversità appare illegittima, in quanto in contrasto con la legge 144/1999 che non opera alcun distinguo al riguardo.

Del resto, nel trasferimento delle risorse dal F.S.E. alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai l.p.u. ed è stata la stessa Regione a determinare il compenso, ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondata sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Pertanto, l'unica fonte del trattamento economico dei l.p.u., indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella ricordata.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari ad € 309,87, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Non è, invece, dovuta su tale somma la rivalutazione monetaria.

Il parziale accoglimento della domanda e la serialità della controversia inducono questo giudicante a compensare nella misura di tre quarti le spese di lite, con condanna della Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.

P.Q.M.


Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,60 a titolo di adeguamento dell'importo mensile dovuto alla stessa quale l.p.u., nel periodo indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo;
- compensa nella misura di tre quarti le spese di lite e condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata € 350,00 - di cui € 180,00 per onorario ed € 170,00 per diritti - oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv.to Maurizio Balletta antistatario.

Così deciso in Benevento, il 20.1.2006.

Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovan Battista

Il Giudice
dott. Roberto De Matteis



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16/02/06
Il Collaboratore di Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA


... della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziarj
... se siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione
il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne
siano legalmente richiesti.

Benevento, 17. 2. 96

Il Cancelliere

710

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a
dell'Avv. R. Belleke
Benevento, 17. 2. 96



REPUBBLICA ITALIANA

... della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziar...
... ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione
il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne
siano legalmente richiesti.

Benevento. 17-02-06

Il Cancelliere



E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. R. Belletto
Benevento, il 17-02-06

IL CANCELLIERE



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno 21 FEB 2006 ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI Stefano Rosario
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

Stefano
21 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

Avv. Maurizio Balletta
Studio: Via Rampe Fontana, n. 12
82017 PANNARANO (BN)
Tel 0824.830027 - Cell. 0347 7288934
E-mail: wildlex@tin.it
C.F. BLLMRZ68T09A783U
Part. IVA 02175030648

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0005455 Data 22/02/2006
Oggetto SENTENZA SIG. GHIACCIO
UMBERTO
Dest. Avvocatura Settore: [...]

COPIA

RG. N. 5713/04
Sent. N. 535/06
Cron. N. ...

REPUBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Sezione lavoro



21 FEB 2006
Polst. Lav.

Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 20.1.2006 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia previdenziale iscritta al n. 5713/2004 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: adeguamento sussidio L.P.U.;

TRA

GHIACCIO UMBERTO, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv.to Maurizio Balletta ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via dell'Esperanto n. 11 presso lo studio dell'Avv.to Rosella Razzano;

RICORRENTE

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra presso l'Avvocatura Provinciale;

RESISTENTE

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.11.2004 parte ricorrente in epigrafe esponeva che - essendo stata iscritta, quale lavoratore disoccupato privo di trattamenti di sostegno, nella prima classe delle liste di collocamento da più di trenta mesi - nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002 veniva impegnata in lavori di pubblica utilità, per complessivi 12 mesi.

Aggiungeva che per l'espletamento di tale attività aveva percepito il sussidio mensile di £ 800.000 nonostante che, ai sensi dell'art 45, comma 9°, legge 144/1999, a decorrere dal 1°.1.1999 il sussidio per i soggetti impiegati in lavori socialmente utili è stato fissato in £ 850.000 (pari ad €. 438,99).

Tanto premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per l.p.u. e, per l'effetto, condannarsi la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 309,60 (pari alla differenza di € 25,80 moltiplicata per ciascuno dei 12 mesi in cui è stata espletata l'attività) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di ciascuna scadenza fino al

Prot. n. 5713
21-2-06

25

soddisfo; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Provincia di Benevento si costituiva tempestivamente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza, ritenuta superflua l'attività istruttoria articolata dalla resistente ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte, come da dispositivo pubblicamente letto al termine della camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n.280 del 7/8/1997, "I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali"; i relativi progetti "sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali"; inoltre, "le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"

Trovano, quindi, applicazione le disposizioni in materia di mobilità ed indennità di mobilità.

Come già affermato in altre decisioni di questo Tribunale, il richiamo alla legge 223/1991 appare tanto ampio da non giustificare alcuna restrizione; in altre parole, non si ritiene che l'estensione della disciplina della mobilità al sussidio per l.s.u. riguardi le sole disposizioni che regolano le modalità di erogazione dell'indennità perché, se così fosse, non avrebbe senso il riferimento all'istituto della mobilità oltre che all'indennità di mobilità. Inoltre, l'inserimento di tale espressione, per la prima volta, nell'art. 1 d.l. 4/8/1995 n.326 indica la volontà del legislatore di introdurre una modifica normativa di un istituto già in vigore.

Alla stregua di quanto detto, sono utilizzabili per i soggetti impiegati in l.p.u. tutte le norme sulla mobilità compatibili.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno mensile per i soggetti impiegati in l.s.u. è stato adeguato nella misura di £. 850.000 dall'art. 45, comma 9°, legge n.144/1999. Ragion per cui è fondata la pretesa di parte ricorrente di vedersi riconosciuto l'importo mensile di €. 438,99 nel periodo (da febbraio a dicembre 2001 e da giugno ad agosto 2002) in cui ha espletato lavori di pubblica utilità.

Non è condivisibile la prospettazione difensiva della Provincia di Benevento, in quanto la diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento; sia per il caso del Fondo Nazionale per l'Occupazione gestito dall'Inps che per il Fondo Sociale Europeo, l'attività richiesta al singolo lavoratore non cambia, né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai l.p.u. a seconda del finanziamento.

La circostanza che il F.S.E. abbia attribuito risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge; infatti, la delibera della Regione Campania che prevede tale diversità appare illegittima, in quanto in contrasto con la legge 144/1999 che non opera alcun distinguo al riguardo.

Del resto, nel trasferimento delle risorse dal F.S.E. alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai l.p.u. ed è stata la stessa Regione a determinare il compenso, ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondata sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Pertanto, l'unica fonte del trattamento economico dei l.p.u., indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella ricordata.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari ad € 309,87, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Non è, invece, dovuta su tale somma la rivalutazione monetaria.

Il parziale accoglimento della domanda e la serialità della controversia inducono questo giudicante a compensare nella misura di tre quarti le spese di lite, con condanna della Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.

P.Q.M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,60 a titolo di adeguamento dell'importo mensile dovuto alla stessa quale l.p.u., nel periodo indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo;
- compensa nella misura di tre quarti le spese di lite e condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata € 350,00 - di cui € 180,00 per onorario ed € 170,00 per diritti - oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv.to Maurizio Balletta antistatario.

Così deciso in Benevento, il 20.1.2006.

Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovannastella

Il Giudice
dott. Roberto De Matteis



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16/02/96
Il Collaboratore di Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziarj che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 17. 02. 96


Il Cancelliere

F. No

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a
dell'Avv. *P. Bellebe*

Benevento, D. 17. 02. 96

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

... della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali
... siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione
... presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e
... tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando
... siano legalmente richiesti...

Benevento. 17. 2. 96

Il Cancelliere

[Handwritten signature]

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. *R. Bellido*
Benevento, il 17. 2. 96

IL CANCELLIERE



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno 21 FEB. 2006 ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, in proprio, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello – Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI Stefano Rosolino
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Stefano FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

 21 FEB. 2006

Avv. Maurizio Balletta
Studio: Via Rampe Fontana, n. 12
82017 PANNARANO (BN)
Tel 0824.830027 - Cell. 0347 7288934
E-mail: wildlex@tin.it
C.F. BLLMRZ68T09A783U
Part. IVA 02175030648



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0005456 Data 22/02/2006
Oggetto SENTENZA SIG. BOVE SERGI

COPIA
R.G. N. 5712/04
Sent. N. 536/06
Cron. N.

Dest. Avvocatura Settore; [...]


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione lavoro

27 FEB 2006

Leffel
Polis Dow



5982

Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 20.1.2006 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia previdenziale iscritta al n. 5712/2004 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: adeguamento sussidio L.P.U.;

TRA

BOVE SERGIO, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv.to Maurizio Balletta ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via dell'Esperanto n. 11 presso lo studio dell'Avv.to Rosella Razzano;

RICORRENTE

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra presso l'Avvocatura Provinciale;

RESISTENTE

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.11.2004 parte ricorrente in epigrafe esponeva che - essendo stata iscritta, quale lavoratore disoccupato privo di trattamenti di sostegno, nella prima classe delle liste di collocamento da più di trenta mesi - nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002 veniva impegnata in lavori di pubblica utilità, per complessivi 12 mesi.

Aggiungeva che per l'espletamento di tale attività aveva percepito il sussidio mensile di £ 800.000 nonostante che, ai sensi dell'art 45, comma 9°, legge 144/1999, a decorrere dal 1°.1.1999 il sussidio per i soggetti impiegati in lavori socialmente utili è stato fissato in £ 850.000 (pari ad €. 438,99).

Tanto premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per l.p.u. e, per l'effetto, condannarsi la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 309,60 (pari alla differenza di € 25,80 moltiplicata per ciascuno dei 12 mesi in cui è stata espletata l'attività) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di ciascuna scadenza fino al

Settore Avvocatura

Prot. n. *[Signature]*

soddisfo; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Provincia di Benevento si costituiva tempestivamente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza, ritenuta superflua l'attività istruttoria articolata dalla resistente ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte, come da dispositivo pubblicamente letto al termine della camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n.280 del 7/8/1997, "I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali"; i relativi progetti "sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali"; inoltre, "le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"

Trovano, quindi, applicazione le disposizioni in materia di mobilità ed indennità di mobilità.

Come già affermato in altre decisioni di questo Tribunale, il richiamo alla legge 223/1991 appare tanto ampio da non giustificare alcuna restrizione; in altre parole, non si ritiene che l'estensione della disciplina della mobilità al sussidio per l.s.u. riguardi le sole disposizioni che regolano le modalità di erogazione dell'indennità perché, se così fosse, non avrebbe senso il riferimento all'istituto della mobilità oltre che all'indennità di mobilità. Inoltre, l'inserimento di tale espressione, per la prima volta, nell'art. 1 d.l. 4/8/1995 n.326 indica la volontà del legislatore di introdurre una modifica normativa di un istituto già in vigore.

Alla stregua di quanto detto, sono utilizzabili per i soggetti impiegati in l.p.u. tutte le norme sulla mobilità compatibili.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno mensile per i soggetti impiegati in l.s.u. è stato adeguato nella misura di £. 850.000 dall'art. 45, comma 9°, legge n.144/1999. Ration per cui è fondata la pretesa di parte ricorrente di vedersi riconosciuto l'importo mensile di €. 438,99 nel periodo (da febbraio a dicembre 2001 e da giugno ad agosto 2002) in cui ha espletato lavori di pubblica utilità.

Non è condivisibile la prospettazione difensiva della Provincia di Benevento, in quanto la diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento; sia per il caso del Fondo Nazionale per l'Occupazione gestito dall'Inps che per il Fondo Sociale Europeo, l'attività richiesta al singolo lavoratore non cambia, né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai l.p.u. a seconda del finanziamento.

La circostanza che il F.S.E. abbia attribuito risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge; infatti, la delibera della Regione Campania che prevede tale diversità appare illegittima, in quanto in contrasto con la legge 144/1999 che non opera alcun distinguo al riguardo.

Del resto, nel trasferimento delle risorse dal F.S.E. alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai l.p.u. ed è stata la stessa Regione a determinare il compenso, ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondata sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Pertanto, l'unica fonte del trattamento economico dei l.p.u., indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella ricordata.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari ad € 309,87, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Non è, invece, dovuta su tale somma la rivalutazione monetaria.

Il parziale accoglimento della domanda e la serialità della controversia inducono questo giudicante a compensare nella misura di tre quarti le spese di lite, con condanna della Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.

P.Q.M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,60 a titolo di adeguamento dell'importo mensile dovuto alla stessa quale l.p.u., nel periodo indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo;
- compensa nella misura di tre quarti le spese di lite e condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata € 350,00 - di cui € 180,00 per onorario ed € 170,00 per diritti - oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv.to Maurizio Balletta antistatario.

Così deciso in Benevento, il 20.1.2006.

Il Cancelliere (S1)
CORSO Giovambattista

Il Giudice
dott. Roberto De Matteis



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16.02.96
Il Collaboratore di Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA

in nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziar
e siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione
il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne
siano legalmente richiesti.

Benevento, 17.02.96


Il Cancelliere



E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forza esecutiva a richiesta
dell'Avv. De Belle

Benevento, il 17.02.96

IL CANCELLIERE



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno 21 FEB 2006 ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, in proprio, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI Giovanna Rogai
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

21 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficio Giudiziario (B3)

Avv. Maurizio Balletta
Studio Via Rampe Fontana, n. 12
82019 PANNARANO (BN)
Tel. 0824.830027 - Cell. 0347 7288934
E-mail: wildlex@tin.it
C.F. BLLMRZ68T09A783U
Part. IVA 02175030648


COPIA
003225

R.G. N. 2273/05
Sent. N. 5150/05
Cron. N. 5739/05

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice del Lavoro - dr.ssa Claudia Chiariotti, ha pronunciato all'udienza del 21.12.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2271/05 del ruolo generale previdenza
TRA

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 9 FEB 2006
Pali
Pali

Panella Carmine, elett. domiciliata in Benevento alla via Dell'Esperanto n.11 presso lo studio dell'Avv.M. Balletta che unitamente all'Avv. R. Razzano la difende e rappresenta giusta procura a margine del ricorso

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RICORRENTE

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.04.05 il ricorrente, premesso di essere iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori socialmente utili percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, per l'anno 1999, l'adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l'Inps si costituiva con memoria in atti.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n.280 che al comma 3 dell'art.3 prevede: "Le modalità di attuazione dei progetti di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'art.1 del decreto legge 01.10.96 n.510 conv. Con modificazioni dalla L. 28.11.96 n.608".

IN forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che così recitano "ai lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili... compete un importo mensile denominato assegno per lavori socialmente utili".

Successivamente l'art.45 co.3 L.n.144/99 ha elevato l'importo dell'assegno per i lavoratori socialmente utili a £850.000 mensili. Nella specie il ricorrente rivendica appunto tale adeguamento che la Provincia non ha corrisposto.



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0004316

Data 10/02/2006

Oggetto SENTENZA PANELLA CARMINE

Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore AVVOCATURA
Prot. n. 1546
Del 14.2.06

Appare evidente la fondatezza della domanda trattandosi di compensi aggiornati legislativamente. Né è condivisibile la tesi della Provincia che ha sostenuto non potersi parlare, nella specie, di lavori socialmente utili, diversamente qualificando il rapporto; difatti in tutti gli atti deliberativi della Provincia attinenti al rapporto in esame si parla di lavori di pubblica utilità ovvero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo i corsi d'acqua, con ciò palesemente rientrando la fattispecie in esame in quella disciplinata dall'art.45 co.3 L.n.144\99.

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della serialità della controversia, per compensare per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la resistente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiaritoti, definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da Panella Carmine in data 28.04.2005, così provvede:

1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto all'adeguamento ex art.45 co.3 L.n.144\99 e condanna la Provincia al pagamento di complessivi euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;

2) Compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivo euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre rimb. Forf, IVA e cpa con distrazione.

Così deciso in Benevento il 21.12.05

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiaritoti)



Il Cancelliere (22)
Dott. DE NUZZO Patrizia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 DIC. 2005

OGGI

Il Cancelliere (22)
Dott. DE NUZZO Patrizia

in nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne
siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo,
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 25.9.96

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

85

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. H. Bellefante

Benevento, li 25.9.96

Il Collaboratore di Cancelleria



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno _____, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta in proprio, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI *Stefano Roselli*
IMPIEGATO, UFF. ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

- 9 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Stefano FALCO
UFF. Giudiziario (83)

in nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo,
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 25.9.96


IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

RL

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. M. Bellezza

Benevento, il 25.9.96

Il Collaboratore di Cancellaria



COPIA

Avv. Maurizio Balletta
Studio: Via Rampe Fontana, n. 12
82017 PANNARANO (BN)
Tel. 0824.830027 - Cell. 0347 7288934
-E-mail: wildlex@tin.it
C.F. BLLMRZ68T09A783U
Part. IVA 02175030648

R.G. N. 2273/05
Sent. N. 5149/05
5738/05

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 9 FEB 2006
lefele
Pelle Lav

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice del Lavoro - dr.ssa Claudia Chiariotti, ha pronunciato all'udienza del 21.12.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2273/05 del ruolo generale previdenza
TRA

Romano Arturo, elett. domiciliata in Benevento alla via Dell'Esperanto n.11 presso lo studio dell'Avv.M. Balletta che unitamente all'Avv. R. Razzano la difende e rappresenta giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe , giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.04.05 il ricorrente, premesso di essere iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori socialmente utili percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, per l'anno 1999, l'adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l'Inps si costituiva con memoria in atti.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n280 che al comma 3 dell'art.3 prevede: "Le modalità di attuazione dei progetti di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'art.1 del decreto legge 01.10.96 n.510 conv. Con modificazioni dalla L. 28.11.96 n.608".

IN forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che così recitano "ai lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili... compete un importo mensile denominato assegno per lavori socialmente utili".

Successivamente l'art.45 co.3 L.n.144/99 ha elevato l'importo dell'assegno per i lavoratori socialmente utili a £850.000 mensili. Nella specie il ricorrente rivendica appunto tale adeguamento che la Provincia non ha corrisposto.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata Data 10/02/2006
Nr. Prot. 0004319
Oggetto SENTENZA ROMANO ARTURI
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Avvocatura
Prot. n. 1647
Del 14.2.06

Appare evidente la fondatezza della domanda trattandosi di compensi aggiornati legislativamente. Né è condivisibile la tesi della Provincia che ha sostenuto non potersi parlare, nella specie, di lavori socialmente utili, diversamente qualificando il rapporto; difatti in tutti gli atti deliberativi della Provincia attinenti al rapporto in esame si parla di lavori di pubblica utilità ovvero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo i corsi d'acqua, con ciò palesemente rientrando la fattispecie in esame in quella disciplinata dall'art.45 co.3 L.n.144/99.

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della serialità della controversia, per compensare per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la resistente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiaritoti, definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da Romano Arturo in data 28.04.2005, così provvede:

1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto all'adeguamento ex art.45 co.3 L.n.144/99 e condanna la Provincia al pagamento di complessivi euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;

2) Compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessiv euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre rimb. Forf, IVA e cpa con distrazione.



Così deciso in Benevento il 21.12.05

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiaritoti)



Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 30 DIC. 2005

IL CANCELLIERE
Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia



In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 26-1-96


IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

LB

È copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. M. Bellelli

Benevento, il 26-1-96

Il Collaboratore di Cancelleria



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno _____, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI 
IMPIEGATO, VICE ADETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 - 9 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficio Giudiziario (B3)


REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 24.9.26

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA


ES

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Aw. R. Belle

Benevento, il 24.9.26
Il Collaboratore di Cancelleria



Avv. Maurizio Balletta
Studio: Via Rampe Fontana, n. 12
82017 PANNARANO (BN)
Tel. 0824.830027 - Cell. 0347 7288934
E-mail: wildlex@tin.it
C.F. BLLMRZ68T09A783U
Part. IVA 02175030648



COPIA

R.G. N. 2263/05
Sez. N. 5148/05
Cogn. N. 5737/05

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice del Lavoro - dr.ssa Claudia Chiariotti, ha pronunciato all'udienza del 21.12.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2263/05 del ruolo generale previdenza
TRA

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 9 FEB 2006
Legale
Pelle Law

Lizza Vincenza, elett. domiciliata in Benevento alla via Dell'Esperanto n.11 presso lo studio dell'Avv.M. Balletta che unitamente all'Avv. R. Razzano la difende e rappresenta giusta procura a margine del ricorso

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RICORRENTE

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.04.05 il ricorrente, premesso di essere iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori socialmente utili percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, per l'anno 1999, l'adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l'Inps si costituiva con memoria in atti.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n.280 che al comma 3 dell'art.3 prevede: "Le modalità di attuazione dei progetti di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'art.1 del decreto legge 01.10.96 n.510 conv. Con modificazioni dalla L. 28.11.96 n.608".

IN forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che così recitano "ai lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili... compete un importo mensile denominato assegno per lavori socialmente utili".

Successivamente l'art.45 co.3 L.n.144/99 ha elevato l'importo dell'assegno per i lavoratori socialmente utili a £850.000 mensili. Nella specie il ricorrente rivendica appunto tale adeguamento che la Provincia non ha corrisposto.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata Data 10/02/2006
Nr. Prot. 0004312
Oggetto SENTENZA LIZZA VINCENZA
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura

Prot. n. 1645

Del 16.2.06

Appare evidente la fondatezza della domanda trattandosi di compensi aggiornati legislativamente. Né è condivisibile la tesi della Provincia che ha sostenuto non potersi parlare, nella specie, di lavori socialmente utili, diversamente qualificando il rapporto; difatti in tutti gli atti deliberativi della Provincia attinenti al rapporto in esame si parla di lavori di pubblica utilità ovvero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo i corsi d'acqua, con ciò palesemente rientrando la fattispecie in esame in quella disciplinata dall'art.45 co.3 L.n.144/99.

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della serialità della controversia, per compensare per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la resistente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiarotti, definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da Lizza Vincenza in data 28.04.2005, così provvede:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto all'adeguamento ex art.45 co.3 L.n.144/99 e condanna la Provincia al pagamento di complessivi euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;

Compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessiv euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre rimb. Forf, IVA e cpa con distrazione.

Così deciso in Benevento il 21.12.05

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiaritoti)



Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 30 DIC. 2005

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 24.9.96

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

F. D.

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. R. Bellitto nella

Benevento, il 24.9.96

Il Collaboratore di Cancelleria



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno _____, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI *Maria Rosanna*
IMPIEGATO, VI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

AM - 9 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
MARCO FALCO
Ufficio Giudiziario (B3)


in nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che
siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 22-9-96

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

F. Po

E' copia conforme all'originale
si rilascia in forma esecutiva a richiesta
de l'Avv. De Bellis
Benevento, li 22-9-96
Il Collaboratore di Cancelleria



Avv. Maurizio Balletta
Studio: Via Rampe Fontana, n. 12
82017 PANNARANO (BN)
Tel. 0824.830027 - Cell. 0347 7288934
E-mail: wildlex@tin.it
C.F. BLLMRZ68T09A783U
Part. IVA 02175030648

L+1


COPIA

R.G. N. 2258/05
Sent. N. 5167/05
C.G. N. 5736/05

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice del Lavoro – dr.ssa Claudia Chiariotti, ha pronunciato all'udienza del 21.12.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2258/05 del ruolo generale previdenza
TRA

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 9 FEB 2006
Legale
Politi

Cavuoto Anna Rita, elett. domiciliata in Benevento alla via Dell'Esperanto n.11 presso lo studio dell'Avv.M. Balletta che unitamente all'Avv. R. Razzano la difende e rappresenta giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe , giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.04.05 il ricorrente, premesso di essere iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori socialmente utili percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, per l'anno 1999, l'adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l'Inps si costituiva con memoria in atti.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n280 che al comma 3 dell'art.3 prevede: "Le modalità di attuazione dei progetti di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'art.1 del decreto legge 01.10.96 n.510 conv. Con modificazioni dalla L. 28.11.96 n.608".

IN forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che così recitano "ai lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili...compete un importo mensile denominato assegno per lavori socialmente utili".

Successivamente l'art.45 co.3 L.n.144\99 ha elevato l'importo dell'assegno per i lavoratori socialmente utili a £850.000 mensili. Nella specie il ricorrente rivendica appunto tale adeguamento che la Provincia non ha corrisposto.

 **Provincia di Benevento**
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot.0004322 Data 10/02/2006
Oggetto SENTENZA CAVUOTO ANNA
RITA
Dest.Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura
Prot. n. 1569
Del. 10.2.06

Appare evidente la fondatezza della domanda trattandosi di compensi aggiornati legislativamente. Né è condivisibile la tesi della Provincia che ha sostenuto non potersi parlare, nella specie, di lavori socialmente utili, diversamente qualificando il rapporto; difatti in tutti gli atti deliberativi della Provincia attinenti al rapporto in esame si parla di lavori di pubblica utilità ovvero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo i corsi d'acqua, con ciò palesemente rientrando la fattispecie in esame in quella disciplinata dall'art.45 co.3 L.n.144/99.

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della serialità della controversia, per compensare per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la resistente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiarotti, definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da Cavuoto Anna Rita in data 28.04.2005, così provvede:

1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto all'adeguamento ex art.45 co.3 L.n.144/99 e condanna la Provincia al pagamento di complessivi euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;

2) Compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessiv euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre rimb. Forf, IVA e cpa con distrazione.



Così deciso in Benevento il 21.12.05

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiaritoti)



Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 30 DIC 2005

IL CANCELLIERE
Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 24-9-96

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

[Handwritten signature]

È copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. M. Bellitto

Benevento, il 24-9-96

Il Collaboratore di Cancelleria



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno _____, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI Mario Rosolino
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

- 9 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficio Giudiziario (B3)

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Carabinieri che ne
siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo,
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 24. 01. 96

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

S. D.

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. M. Belle

Benevento, il 24. 01. 96
Il Collaboratore di Cancelleria



Avv. Maurizio Balletta

Studio: Via Rampe Fontana, n. 12
82017 PANNARANO (BN)
Tel 0824.830027 - Cell. 0347 7288934
E-mail: wildlex@tin.it
C.F. BLLMRZ68T09A783U
Part. IVA 02175030648

COPIA



2261/05
5135/05
5724/05

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 9 FEB 2006
Le pale
Robst Law

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice del Lavoro – dr.ssa Claudia Chiariotti, ha pronunciato all’udienza del 21.12.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2261/05 del ruolo generale previdenza
TRA

De Rienzo Anna Maria, elett. domiciliata in Benevento alla via Dell’Esperanto n.11 presso lo studio dell’Avv.M. Balletta che unitamente all’Avv. R. Razzano la difende e rappresenta giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe , giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.04.05 il ricorrente, premesso di essere iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori socialmente utili percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, per l’anno 1999, l’adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l’Inps si costituiva con memoria in atti.

All’udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev’essere accolto.

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n280 che al comma 3 dell’art.3 prevede: “Le modalità di attuazione dei progetti di pubblica utilità sono quelle stabilite dall’art.1 del decreto legge 01.10.96 n.510 conv. Con modificazioni dalla L. 28.11.96 n.608”.

IN forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che così recitano “ai lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili...compete un importo mensile denominato assegno per lavori socialmente utili”.

Successivamente l’art.45 co.3 L.n.144/99 ha elevato l’importo dell’assegno per i lavoratori socialmente utili a £850.000 mensili. Nella specie il ricorrente rivendica appunto tale adeguamento che la Provincia non ha corrisposto.



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr.Prot.0004321 Data 10/02/2006

Oggetto SENTENZA RIENZO ANNA MARIA

Dest. Politiche Settore; [...]

Settore Avvocatura

Prot. n. 1548

Del 10.2.06

Appare evidente la fondatezza della domanda trattandosi di compensi aggiornati legislativamente. Né è condivisibile la tesi della Provincia che ha sostenuto non potersi parlare, nella specie, di lavori socialmente utili, diversamente qualificando il rapporto; difatti in tutti gli atti deliberativi della Provincia attinenti al rapporto in esame si parla di lavori di pubblica utilità ovvero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo i corsi d'acqua, con ciò palesemente rientrando la fattispecie in esame in quella disciplinata dall'art.45 co.3 L.n.144/99.

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della serialità della controversia, per compensare per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la resistente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiaritoti, definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da De Rienzo Anna Maria in data 28.04.2005, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto all'adeguamento ex art.45 co.3 L.n.144/99 e condanna la Provincia al pagamento di complessivi euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;

Compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessiv euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre rimb. Forf, IVA e cpa con distrazione.

Così deciso in Benevento il 21.12.05

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiaritoti)



Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 DIC. 2005

OGGI

IL CANCELLIERE
Il Cancelliere (C2)
Dott. DE NUNZIO Patrizia



REPUBBLICA ITALIANA

in nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 25.9.96

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA


FSO

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Av. R. Bellitto

Benevento, il 25.9.96

Il Collaboratore di Cancelleria



L'ai
sott
il T
legg

- F
tem
Roc
di..

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno _____, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI 
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI



= 9 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)


REPUBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 25.9.96


IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

FL

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. R. Belli

Benevento, il 25.9.96

Il Collaboratore di Cancelleria



Avv. Maurizio Buletta
Studio: Via Rampe Fontana, n. 12
82017 PANNARANO (BN)
Tel 0824.830027 - Cell. 0347 7288934
E-mail: wildlex@tin.it
C.F. BLLMRZ68T09A783U
Part. IVA 02175030648

COPIA

Provincia

R.G. N. 5947/04
Sent. N. 4085/05
Cron. N. 4601


TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 9 FEB 2006

Legale
Polit Law



Il Giudice del Lavoro - dr.ssa Anna Carla Catalano, ha pronunciato all'udienza dell'8.11.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5947 /04 del ruolo generale previdenza

TRA

Viola Stefania, elett.te domiciliata in Benevento presso lo studio dell'Avv. Rossella Razzano e difeso e rappresentato dall'Avv. Maurizio Buletta giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17.11.04 parte ricorrente, premesso di essere iscritto nella prima classe delle liste di collocamento e di essere stato impiegato in lavori di pubblica utilità percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, però, l'adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell'Inps al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, la Provincia di Benevento si costituiva con memoria in atti.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

La diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento.

Ed invero sia nel caso del fondo nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. La stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 144/99, che non opera alcun distinguo al riguardo.

De resto nel trasferimento delle risorse dal FSE alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai LPU ed è stata la Regione a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0004324

Data 10/02/2006

Oggetto SENTENZA VIOLA STEFANIA

Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura

Prot. n. _____

Del _____

[Handwritten signature]

Da tanto consegue, pertanto, che l'unica fonte del trattamento economico dei LPU, indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella già ricordata.

Si impone, in accoglimento del ricorso, la condanna della Provincia al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 309,87, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Atteso il carattere seriale delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione di due terzi delle spese trattate, con condanna della resistente Provincia, al pagamento della restante parte, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Viola Stefania in data 17.11.04, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna la Provincia a corrispondere all'istante l'importo di euro 309,87 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto delle singole poste attive di credito fino all'effettivo soddisfo;
- 2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite, con condanna della Provincia al pagamento della restante parte, che liquida in euro 450 di cui lire 300 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione

Così deciso in Benevento il 8.11.05

Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovambattista

Il Giudice
(dott.ssa Anna Carla Catalano)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Collaboratore di Cancellieri

17.11.05
Ritasciata copia con formula esecutiva
all'Avv. R. Belle Ho
Zaccarone 22.11.05
IN CANCELLERIA

Il Giudice del Lavoro,
con decreto del 19.12.05 ha corretto la
presente sentenza nel senso che ora è
scritto "Stefania" deve leggersi "SILVANA".

Il Cancelliere
Dott. DE IUNZIO Patrizia



Il Giudice

F.to

avv.ssa Anna Carla Catalano

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 03.01.96

Il Cancelliere

FPD

E' conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. *R. Belleto*

Benevento, 11.02.96


IL CANCELLIERE



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno _____, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q.,
io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche
presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti
di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza, con pedissequo
decreto di correzione di errore materiale, a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello -
Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani
di.....

A MANI DI 
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 - 9 FEB. 2006


TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficio Giudiziario (B3)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque altri di natura ed esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi esibizione ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di consegnarvi quando ne siano legalmente richiesti.


Venevento, 03.01.06

Il Cancelliere

[Handwritten signature]

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in duplice esemplare a richiesta
dell'Avv. *M. Belletrone*
Venevento, il 03.01.06

IL CANCELLIERE



Da tanto consegue, pertanto, che l'unica fonte del trattamento economico dei LPU, indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella già ricordata.

Si impone, in accoglimento del ricorso, la condanna della Provincia al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 309,87, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Atteso il carattere seriale delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione di due terzi delle spese trattate, con condanna della resistente Provincia, al pagamento della restante parte, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Lauriello Carmelina in data 17.11.04, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna la Provincia a corrispondere all'istante l'importo di euro 309,87 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto delle singole poste attive di credito fino all'effettivo soddisfo;
- 2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite, con condanna della Provincia al pagamento della restante parte, che liquida in euro 450 di cui lire 300 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione

Così deciso in Benevento il 8.11.05

Il Giudice


(dott.ssa Anna Carla Catalano)

Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL *22.11.05*
Il Collaboratore di Cancelleria

Rilasciata copia con formula esecutiva
all'Avv. *M. Bellefante*
Benevento *22.11.05*
IL CANCELLIERE

copia conforme all'originale
Benevento il *22/11/05*
Il Cancelliere



Avv. Maurizio BALLETTA
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)
Cell. 347/7288934

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: _____

avv. Catalano

21/106

h

COPIA

R.G. N. 1209/05
Sent. N. 4089/05
Cron. N. 4605

27

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro – dr.ssa Anna Carla Catalano, ha pronunciato all'udienza dell'8.11.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1209 /04 del ruolo generale previdenza

TRA

Piazza Elena, elett.te domiciliata in Benevento presso lo studio dell'Avv. Rossella Razzano e difeso e rappresentato dall'Avv. Maurizio Balletta giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale, rappresentato e difeso dagli Avv. ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 08.03.05 parte ricorrente, premesso di essere iscritto nella prima classe delle liste di collocamento e di essere stato impiegato in lavori di pubblica utilità percependo il relativo sussidio, esponeva di non aver ricevuto, però, l'adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell'Inps al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, la Provincia di Benevento si costituiva con memoria in atti..

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è fondato e va accolto.

La diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento.

Ed invero sia nel caso del fondo nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività richiesta alla parte ricorrente come Ipu non cambiava né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai Ipu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. La stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 144/99, che non opera alcun distinguo al riguardo.

De resto nel trasferimento delle risorse dal FSE alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai LPU ed è stata la Regione a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.



Autore Anna

Prot. n. 14

del 2.1.06

Da tanto consegue, pertanto, che l'unica fonte del trattamento economico dei LPU, indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella già ricordata.

Si impone, in accoglimento del ricorso, la condanna della Provincia al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 309,87, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Atteso il carattere seriale delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione di due terzi delle spese trattate, con condanna della resistente Provincia, al pagamento della restante parte, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Piazza Elena in data 08.03.05, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna la Provincia a corrispondere all'istante l'importo di euro 309,87 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto delle singole poste attive di credito fino all'effettivo soddisfo;
- 2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite, con condanna della Provincia al pagamento della restante parte, che liquida in euro 450 di cui lire 300 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione

Così deciso in Benevento il 8.11.05

Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovambattista

Il Giudice
(dott.ssa Anna Carla Catalano)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 7.11.05
Il Collaboratore di Cancelleria

Allegata copia con formula espositiva
all'Avv. M. Belli
Benevento 22.11.05
IN CANCELLERIA

E' copia con 07 originali
Benevento il 07/11/05
Cancelliere

Avv. Maurizio BALLETTA
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)
Cell. 347/7288934

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: _____

_____ *Don. Ceolero*
AGENTE INCARICATO ALLA NOTIFICAZIONE
2/1/06

COPIA

R.G. N.	1205/05
Sent. N.	4090/05
Cron. N.	4606

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro – dr.ssa Anna Carla Catalano, ha pronunciato all’udienza dell’8.11.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1205 /04 del ruolo generale previdenza

TRA

Minicozzi Giuseppina, elett.te domiciliata in Benevento presso lo studio dell’Avv. Rossella Razzano e difeso e rappresentato dall’Avv. Maurizio Balletta giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del dirigente dell’avvocatura provinciale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 08.03.05 parte ricorrente, premesso di essere iscritto nella prima classe delle liste di collocamento e di essere stato impiegato in lavori di pubblica utilità percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, però, l’adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell’Inps al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, la Provincia di Benevento si costituiva con memoria in atti.

All’udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

La diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento.

Ed invero sia nel caso del fondo nazionale per l’occupazione gestito dall’Inps che nel fondo sociale europeo l’attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la normativa in materia distingue l’importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. La stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 144/99, che non opera alcun distinguo al riguardo.

De resto nel trasferimento delle risorse dal FSE alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai LPU ed è stata la Regione a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

[Handwritten signature]

Sezione Avvocatura
Proc. n. 17
Del. 2.1.06

Da tanto consegue, pertanto, che l'unica fonte del trattamento economico dei LPU, indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella già ricordata.

Si impone, in accoglimento del ricorso, la condanna della Provincia al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 309,87, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Atteso il carattere seriale delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione di due terzi delle spese trattate, con condanna della resistente Provincia, al pagamento della restante parte, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Minicozzi Giuseppina in data 08.03.05, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna la Provincia a corrispondere all'istante l'importo di euro 309,87 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto delle singole poste attive di credito fino all'effettivo soddisfo;
- 2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite, con condanna della Provincia al pagamento della restante parte, che liquida in euro 450 di cui lire 300 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione

Così deciso in Benevento il 8.11.05

Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovanbattista

Il Giudice
(dott.ssa Anna Carla Catalano)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17.11.05
Il Collaboratore di Cancelleria

Rilasciata copia con formula esecutiva
all'Avv. M. Belle He
Benevento 22.11.05 Il Cancelliere

E' copia conforme all'originale
Benevento il 10.12.05

Avv. Maurizio BALLETTA
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)
Cell. 347/7288934

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: _____

~~Avv. Catalano~~ 10 IN-127
2/1/06
h

Avv. Riccardo S. ...
Tel. 082 433027 ...
Pia. P. V. ...

COPIA

R.G. N. 108/05
Sent. N. 4150/05
Cron. N. 4668


dm
/

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro – dr.ssa Claudia Chiariotti, ha pronunciato all’udienza dell 09.11.2005 la seguente



SENTENZA

nella causa iscritta al n.108/05 del ruolo generale previdenza
TRA

Luciano Giovanna, elett. domiciliata in Benevento alla via Dell’Esperanto n.11 presso lo studio dell’Avv.M. Balletta che unitamente all’Avv. R. Razzano la difende e rappresenta giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe , giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.01.05 il ricorrente, premesso di essere iscritto nelli liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori socialmente utili percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, per l’anno 1999, l’adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l’Inps si costituiva con memoria in atti.

All’udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev’essere accolto.

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n280 che al comma 3 dell’art.3 prevede: “Le modalità di attuazione dei progetti di pubblica utilità sono quelle stabilite dall’art.1 del decreto legge 01.10.96 n.510 conv. Con modificazioni dalla L. 28.11.96 n.608”.

IN forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che così recitano “ai lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili...compete un importo mensile denominato assegno per lavori socialmente utili”.

Successivamente l’art.45 co.3 L.n.144\99 ha elevato l’importo dell’assegno per i lavoratori socialmente utili a £850.000 mensili. Nella specie il ricorrente rivendica appunto tale adeguamento che la Provincia non ha corrisposto.

Avvocatura
Prot. n. 18
2.1.05

[Handwritten signature]

Appare evidente la fondatezza della domanda trattandosi di compensi aggiornati legislativamente. Né è condivisibile la tesi della Provincia che ha sostenuto non potersi parlare, nella specie, di lavori socialmente utili, diversamente qualificando il rapporto; difatti in tutti gli atti deliberativi della Provincia attinenti al rapporto in esame si parla di lavori di pubblica utilità ovvero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo i corsi d'acqua, con ciò palesemente rientrando la fattispecie in esame in quella disciplinata dall'art.45 co.3 L.n.144\99.

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della serialità della controversia, per compensare per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la resistente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiaritoti, definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da Luciano Giovanna in data 12.01.2005, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto all'adeguamento ex art.45 co.3 L.n.144\99 e condanna la Provincia al pagamento di complessivi euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- 2) Compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessiv euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre rimb. Forf, IVA e cpa con distrazione.

Così deciso in Benevento il 09.11.05

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiaritoti)




Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Collaboratore di Cancelleria

Rilasciata copia con formale deposito
all'Avv. R. Bellefleur - R. Pedone in ped.
Benevento, 23.11.05 in cancelleria

È copia conforme all'originale
Benevento il 27/12/05
Il Cancelliere



Avv. Maurizio BALLETTA
Via Rampe Fontana n.12 – 82017 Pannarano (Bn)
Cell. 347/7288934

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: _____

Avv. Catalano
21/1/06

Avv. M. Ruffino
Sede: Via Roma 10
Tel. 0872/277777 - Cell. 339/277777
C.F. 02547220861
Part. IVA n. 01730010861

R.G. N. 106/05
Sent. N. 4149/05
Cron. N. 4667

COP1

quy

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

27

Il Giudice del Lavoro – dr.ssa Claudia Chiariotti, ha pronunciato all’udienza dell 09.11.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.106/05 del ruolo generale previdenza
TRA



Falzarano Raffaele, elett. domiciliata in Benevento alla via Dell’Esperanto n.11 presso lo studio dell’Avv.M. Balletta che unitamente all’Avv. R. Razzano la difende e rappresenta giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe , giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.01.05 il ricorrente, premesso di essere iscritto nelli liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori socialmente utili percependo il relativo sussidio, esponeva di non aver ricevuto, per l’anno 1999, l’adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l’Inps si costituiva con memoria in atti.

All’udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev’essere accolto.

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n280 che al comma 3 dell’art.3 prevede: “Le modalità di attuazione dei progetti di pubblica utilità sono quelle stabilite dall’art.1 del decreto legge 01.10.96 n.510 conv. Con modificazioni dalla L. 28.11.96 n.608”.

IN forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che così recitano “ai lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili...compete un importo mensile denominato assegno per lavori socialmente utili”.

Successivamente l’art.45 co.3 L.n.144\99 ha elevato l’importo dell’assegno per i lavoratori socialmente utili a £850.000 mensili. Nella specie il ricorrente rivendica appunto tale adeguamento che la Provincia non ha corrisposto:

Avvocato

Prot. n. 13

Del 27-06

Handwritten signature

Appare evidente la fondatezza della domanda trattandosi di compensi aggiornati legislativamente. Né è condivisibile la tesi della Provincia che ha sostenuto non potersi parlare, nella specie, di lavori socialmente utili, diversamente qualificando il rapporto; difatti in tutti gli atti deliberativi della Provincia attinenti al rapporto in esame si parla di lavori di pubblica utilità ovvero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo i corsi d'acqua, con ciò palesemente rientrando la fattispecie in esame in quella disciplinata dall'art.45 co.3 L.n.144/99.

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della serialità della controversia, per compensare per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la resistente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiaritoti, definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da Falzarano Raffaele in data 12.01.2005, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto all'adeguamento ex art.45 co.3 L.n.144/99 e condanna la Provincia al pagamento di complessivi euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- 2) Compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivo euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre rimb. Forf, IVA e cpa con distrazione.

Così deciso in Benevento il 09.11.05

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiaritoti)



Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovann Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il Collaboratore di Cancelleria

Relazione copia con formula esecutiva
all'Avv. N. Belle A. e Falzarano Raffaele
Benevento 12.11.05 II CANCELLERIA

E' copia conforme all'originale
Benevento li 07.12



Avv. Maurizio BALLETTA
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)
Cell. 347/7288934

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: _____

UFFICIALE

SUBSTITUTO INCARICATO ALLA NOTIFICA

Avv. Cebeles

21/12/05

Avv. Maurizio Balletta
Tribunale di Benevento
Piazza del Popolo, 1
81100 Benevento (BN)
Tel. 0824/241111
Fax 0824/241112
E-mail: mballetta@tribunalebenevento.it

C O P I A

R.G. N. 5943/04
Sent. N. 1083/05
Proc. N. 4599

27

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro – dr.ssa Anna Carla Catalano, ha pronunciato all'udienza dell'8.11.2005
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5943 /04 del ruolo generale previdenza

TRA

Del Giudice Paolo, elett.te domiciliata in Benevento presso lo studio dell'Avv. Rossella Razzano e difeso e rappresentato dall'Avv. Maurizio Balletta giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17.11.04 parte ricorrente, premesso di essere iscritto nella prima classe delle liste di collocamento e di essere stato impiegato in lavori di pubblica utilità percependo il relativo sussidio, esponeva di non aver ricevuto, però, l'adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell'Inps al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, la Provincia di Benevento si costituiva con memoria in atti.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

La diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento.

Ed invero sia nel caso del fondo nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. La stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 144/99, che non opera alcun distinguo al riguardo.

De resto nel trasferimento delle risorse dal FSE alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai LPU ed è stata la Regione a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Autore Avvocatura

Prot. n. 12

Del 2.1.06

Da tanto consegue, pertanto, che l'unica fonte del trattamento economico dei LPU, indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella già ricordata.

Si impone, in accoglimento del ricorso, la condanna della Provincia al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 309,87, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Atteso il carattere seriale delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione di due terzi delle spese trattate, con condanna della resistente Provincia, al pagamento della restante parte, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Del Giudice Paolo in data 17.11.04, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna la Provincia a corrispondere all'istante l'importo di euro 309,87 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto delle singole poste attive di credito fino all'effettivo soddisfo;
- 2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite, con condanna della Provincia al pagamento della restante parte, che liquida in euro 450 di cui lire 300 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione

Così deciso in Benevento il 8.11.05


Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovanbattista

Il Giudice
(dott.ssa Anna Carla Catalano)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17.11.05
Il Collaboratore di Cancelleria

Rilasciata copia con formula esecutiva
all'Avv. N. Belle...
Benevento, 22.11.05

E' copia conforme all'originale
Benevento il 27.12.05



Avv. Maurizio BALLETTA
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)
Cell. 347/7288934

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: _____

Il DI

INTE' RINVIATO ALLA

De Cabello

21/06

[Signature]

Avv. Maurizio Ballesta
Studio Via Roma 100 - Benevento
0874 211111 - 0874 211112
Tel. 0874 211111 - 0874 211112
E-mail: m.ballesta@libero.it
C.F. BALLESTA MAURIZIO
Part. IVA 0275501064

R.G. N. 1974/05
Sent. N. 3808/05
Cron. N. 4314

COPIA



Handwritten signature

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro - dr.ssa Anna Carla Catalano, ha pronunciato all'udienza dell'25.10.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1974/05 del ruolo generale previdenza
TRA

Follo Massimo, elett.te domiciliata in Benevento presso lo studio dell'Avv. Rossella Razzano e difeso e rappresentato dall'Avv. Maurizio Ballesta giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.04.05 parte ricorrente, premesso di essere iscritto nella prima classe delle liste di collocamento e di essere stato impiegato in lavori di pubblica utilità percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, però, l'adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell'Inps al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, la Provincia di Benevento si costituiva con memoria in atti.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

La diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento.

Ed invero sia nel caso del fondo nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. La stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 144/99, che non opera alcun distinguo al riguardo.

De resto nel trasferimento delle risorse dal FSE alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai LPU ed è stata la Regione a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Handwritten signature

POG 5
20.11.2005

Da tanto consegue, pertanto, che l'unica fonte del trattamento economico dei LPU, indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella già ricordata.

Si impone, in accoglimento del ricorso, la condanna della Provincia al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 309,87, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Atteso il carattere seriale delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione di due terzi delle spese trattate, con condanna della resistente Provincia, al pagamento della restante parte, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Follo Massimo in data 14.04.05, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna la Provincia a corrispondere all'istante l'importo di euro 309,87 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto delle singole poste attive di credito fino all'effettivo soddisfo;
- 2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite, con condanna della Provincia al pagamento della restante parte, che liquida in euro 450 di cui lire 300 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione

Così deciso in Benevento il ~~24.10.05~~ 25/10/05

Il Giudice
(dott.ssa Anna Carla Catalano)

Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 08-11-05
Il Collaboratore di Cancelleria

Relazione con formula esecutiva
all'Avv. M. Bellotto
Benevento, 08-11-05
Il CANCELLIERE

E' copia conforme all'originale
Benevento il 26-11-05
Il Cancelliere




RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: _____

D-Volpe

20.12.05




R.G. N. 1976/05
Sent. N. 3809/05
Cron. N. 4315

CODIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice del Lavoro – dr.ssa Anna Carla Catalano, ha pronunciato all’udienza del 25/10.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1976/05 del ruolo generale previdenza

TRA

Iannelli Nicola, elett.te domiciliata in Benevento presso lo studio dell’Avv. Rossella Razzano e difeso e rappresentato dall’Avv. Maurizio Balletta giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del dirigente dell’avvocatura provinciale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.04.05 parte ricorrente, premesso di essere iscritto nella prima classe delle liste di collocamento e di essere stato impiegato in lavori di pubblica utilità percependo il relativo sussidio, esponeva di non aver ricevuto, però, l’adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell’Inps al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, la Provincia di Benevento si costituiva con memoria in atti.

All’udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

La diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento.

Ed invero sia nel caso del fondo nazionale per l’occupazione gestito dall’Inps che nel fondo sociale europeo l’attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la normativa in materia distingue l’importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. La stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 144/99, che non opera alcun distinguo al riguardo.

De resto nel trasferimento delle risorse dal FSE alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai LPU ed è stata la Regione a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

[Handwritten signature]
P.O.G.O.
20.10.05

Da tanto consegue, pertanto, che l'unica fonte del trattamento economico dei LPU, indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella già ricordata.

Si impone, in accoglimento del ricorso, la condanna della Provincia al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 309,87, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Atteso il carattere seriale delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione di due terzi delle spese trattate, con condanna della resistente Provincia, al pagamento della restante parte, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Iannelli Nicola in data 14.04.05, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna la Provincia a corrispondere all'istante l'importo di euro 309,87 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto delle singole poste attive di credito fino all'effettivo soddisfo;
- 2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite, con condanna della Provincia al pagamento della restante parte, che liquida in euro 450 di cui lire 300 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione

Così deciso in Benevento il 25.10.05


Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovanni Battista

Il Giudice
(dott.ssa Anna Carla Catalano)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24.11.05
Il Collaboratore di Cancelleria

Spedita copia con formula esecutiva
all'Avv. R. Bellelli
il 28.11.05

E' copia conforme all'originale
Benevento il 06.12.05
Il Cancelliere



Avv. Maurizio BALLETTA
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)
Cell. 3477288934

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: _____



A. Volpe
20.12.05

Q M

ALTA...
Studio...
Tel. 0824...
...
...75030648

ORIGINALE

R.G. N. 5378/04
Sent. N. 3542/05
Cron. N. 4016/05



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente
Sentenza

Nella causa n. 5378 r.g.a.c per l'anno 2004

Tra

PERROTTA Anna, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale ele.te
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente 20.12.05

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui ele.te dom.ta in Benevento
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché
l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato
dispositivo di cui ava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

[Handwritten signature]

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309;87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarà la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

[Handwritten signature]


Il Cancelliere (C1)
CORSO Garibaldi

[Handwritten signature]
18.10.05

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18.10.05
Il Collaboratore di Cancelleria

Restituire copia con formula esecutiva
all'Avv. *[Handwritten signature]*
Benevento, 21.10.05
Il Cancelliere

E' copia conforme all'originale
Benevento il 26.12.05
Il Cancelliere



Avv. Maurizio BALLETTA
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)
Cell. 347/7288934

RELAZIONE DI NOTIFICA


L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: _____

IN DATA DEL 20.12.05
SOTTOSCRITTO E INCARICATO
20-12-05

Avv. *M. Ballotta*
Studio Via Ruffini 10
82017 PANNAROTTA (BN)
Tel. 0824-830011 - Cell. 340770
E-mail: *m.ballotta@libero.it*
C.F. 01112238709-783

ORIGINALI
R.G. N. 5370/04
Sent. N. 3549/05
Cron. N. 4018



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 5370 r.g.a.c per l'anno 2004

Tra

D'AMBROSIO Renta, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale ele.te
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esprimeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché
l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato
dispositivo di cui aveva lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

[Handwritten signature]

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarata la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice


[Handwritten signature]

Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 28.10.05
Il Collaboratore di Cancelleria

Rilasciata copia con formula esecutiva
all'Avv. *N. Belle*
Benevento, 21.10.05
[Handwritten signature]

E' copia conforme all'originale
Benevento il 26.12.05
Il Cancelliere



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre,
ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho
notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme
al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t.,
rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con
i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura
provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a
mani di: _____

AVV. V. S. e

31.12.2005



PROVINCIA DI BENEVENTO
10 NOV. 2005

R.G. N. 5374/04
Sent. N. 3550/05
Cron. N. 6020

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Settore Avvocatura

Nella causa n. 5374 r.g.a.c per l'anno 2004

Prot. n. 1941

Tra

IZZO Nicolina, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale ele.
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui ele.te dom.ta in Benevento
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 preved
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili si
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente uti
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza
l'inammissibilità della domanda.



All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da s
dispositivo di cui ava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la



Provincia di Benevento
AOO: Prof. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0025676 Data 16/11/2005

Oggetto CAUSA N.5374 IZZO NICOLINI

Dest. Avvocatura Settore; [...]

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.


P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarà la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice




Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovanna Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Collaboratore di Cancelleria

29.10.05



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.


Benevento, 21.10.05

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

[Handwritten signature]

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Av. N. Balletta

Benevento, il 21.10.05
Il Collaboratore di Cancelleria



Avv. *[Name]*
Studio: *[Address]*
82017 *[City]*
Tel 0824.830 *[Number]*
E-mail *[Email]*
C.F. BLL *[Code]*
Part. IV *[Code]*

iu
e F
RA
ell
lex
8T
750


RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di novembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia della suesesa sentenza a:


Maurizio Balletta
Fontana, n. 12
RANO (BN)
tel. 0347 7288934
lex@tin.it
8T09A783U
75030648

- PROVINCIA di Benevento, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, domiciliato, per la carica, in Benevento, presso la sede dell'Ente, alla Piazza Castello, n. 1- Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI 
IMPIEGATO, IV ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI



10 NOV. 2005

TRIBUNALI DI BENEVENTO
Nicenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)


PROVINCIA DI BENEVENTO

10 NOV. 2005

Legali

Pol. trib. del lavoro

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Tribunale di Benevento

R.G. N. 5369/04

Sent. N. 3551/05

Opp. N. 4021



Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Settore Avvocatura

Nella causa n. 5369 r.g.a.c per l'anno 2004

Prot. n. 753

Tra

CELESTE Carmela, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale eletto dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui eletto dom.ta in Benevento Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento. Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepeva l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da dispositivo di cui alla lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0025714

Data 16/11/2005

Oggetto SENTENZA CELESTE CARME

Dest. Avvocatura Settore; [...]

[Handwritten signature]

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiaro la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

R. P. K.

Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 / 09 / 05
Il Collaboratore di Cancelleria

in nome della legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano investiti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

data, 21.10.95

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

ESD

conforme all'originale

si lascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. R. Belleto

avvenuto, il 21.10.95

Il Collaboratore di Cancelleria

Avv. *[Signature]*
Studio
8201
Tel 0824.55
E-r
C.F.D.
Par

720
se F
VRA
Celi.
Rex
58T
1750

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di novembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia della suesesa sentenza a:

zio Balletta
c/ Fontana, n. 12
ARANO (BN)
Cell. 0347 728893#
llex@tin.it
58T09A783U
175030648

- PROVINCIA di Benevento, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, domiciliato, per la carica, in Benevento, presso la sede dell'Ente, alla Piazza Castello, n. 1- Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI *[Signature]*
IMPIEGATO, IV ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI


[Signature]
10 NOV. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Incenzo FALCO
Ufficio Giudiziario (B3)

Avv. M. Balletta
Sud Via R. Razzano Benevento
Tel. 0824/231111
C.F. 01407030864

R.G. N. 1710/05
Sent. N. 3552/05
Cron. N. 4022

COPIA



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Settore Lavoro

Nella causa n. 1710 r.g.a.c per l'anno 2005

Prot. 8053

20.12.05

Tra

IAROSSE
Francesca Lima, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale ele.te
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento
Resistente



Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché
l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato
dispositivo di cui ava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

Handwritten signature

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:


- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiaro la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento, 14.10.05

Il Giudice



Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovannibattista




DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20.10.05
Il Collaboratore di Cancelleria

Associaz. coop. ...
APAV ...

Benevento

21.10.05

IN CANCELLERIA



in copia conforme all'originale
Benevento il 26.10.05



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Avv. Maurizio BALLETTA
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)
Cell. 347/7288934

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: _____

D. Volpe

ENTE RINVIATO ALLA NOTIFICA

20/12/05

CA

10 NOV. 2005

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 5376 r.g.a.c per l'anno 2004

Tra

PAGNOZZI Fabio, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale eletto
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui eletto dom.ta in Benevento
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 309,87.

A sostegno del ricorso esprimeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo di cui aveva lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevede tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la


REG. N. 3553/05
Sent. N. 3553/05
Cron. N. 4023

23596

Settore Avvocatura

Prot. n. 152

Del. 12/11/05



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale



Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0025683

Data 16/11/2005

Oggetto SENTENZA CAUSA N° 5376 -

TRA PAGNOZZI FABIO E PRO

Dest. Avvocatura Settore: I...

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiaro la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

P. - P. V.

Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29.10.05

Il Collaboratore di Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benavento, 21.10.95

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

EB

E' copia conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Av. P. Belleste

Benavento, il 21.10.95

Il Collaboratore di Cancelleria

Avv. *...*
Studio: *...*
82017 *...*
Tel 0824.8300 *...*
E-mail: *...*
C.F. BLLMF
Part. IV

ZL
pe
AR
Ce
ldle
Z68
121

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di novembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia della suestesa sentenza a:

Maurizio Balletta
Via Fontane 12
87030 ARANO (BN)
Cell. 0347 288934
Email: mldlex@tin.it
Z68T09A783U
02175030648

- PROVINCIA di Benevento, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, domiciliato, per la carica, in Benevento, presso la sede dell'Ente, alla Piazza Castello, n. 1- Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI *[Signature]*
IMPIEGATO, I/O ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature]

10 NOV. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
INCERZO FALCO
Ufficiale Giudiziario (83)

[Signature]

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

Il Cancelliere (C.)
CORSO Giovambattista

V. - 2/1/1

[Handwritten signature]

26-10-95

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL
Il Collaboratore di Cancelleria

*Intervista copia con sentenza esecutiva
all'Avv. N. Bellotti in p. ed.
Ricevuta 24-10-95*

E' copia di
Benevento il
96-12
Il Cancelliere
Finale



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre,
ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho
notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme
al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t.,
rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con
i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura
provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a
mani di: _____

D. V. S. e

20.12.05

G

PROVINCIA DI BENEVENTO
10 NOV. 2005

Settore Avvocatura
Prot. n. 425
Del. 17.11.05
Repubblica Italiana

R.G. N. 5372/04
Sent. N. 3555/05
Cron. N. 4025



Handwritten initials and marks

In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Benevento



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0025670 Data 16/11/2005
Oggetto RICORSO SIG. FRANCO
ROBERTINO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronuncia
Sentenza

Nella causa n. 5372 r.g.a.c per l'anno 2004

Tra

FRANCO ~~Robertino~~, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché
l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato
dispositivo di cui ava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

Handwritten signature

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

P. - P. W.

Il Cancelliere (C.I.)
CORSO Giovambattista

[Handwritten signature]
20.10.05

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Collaboratore di Cancelleria




ITALIANA

Comunicazione a tutti gli Ufficiali Giudiziari che nel
caso spetti di mettere in esecuzione il presente titolo,
di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica quando ne siano legalmente richiesti.

10-05

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA



originale

esecutiva a richiesta

Luigi...
10-05

Collaboratore di Cancelleria

Avv. Maurizio
Studio: Via Ran
82017 PANN
Tel 0824.830027
E-mail: w
C.E. BLAIR
Part. IVA

izi
pe
AF
C
Idl
Z6
21

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di novembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia della suestesa sentenza a:

Maurizio Balletta
Via Fontana n. 12
ARANO (BN)
Cell. 0347 7288934
ldlex@tin.it
Z68T09A783U
2175030648

- PROVINCIA di Benevento, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, domiciliato, per la carica, in Benevento, presso la sede dell'Ente, alla Piazza Castello, n. 1- Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI *[Signature]*
IMPIEGATO, RW ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature]

10 NOV. 2005

[Signature]
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Uff. Ufficiale Giudiziario (B3)

Avv. Maurizio Ballestra

Studio Legale Ballestra & C. s.r.l.
Via S. Maria Maddalena, 100
01100 Benevento (BN)

TEL. 0824/330071 - FAX 0824/330072

C.A.F. BALLESTRASARTO&C. s.r.l.
Piazz. Libertà, 100
01100 Benevento (BN)


Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Tribunale di Benevento

COPIA

R.G. N. 5375
Sent. N. 3556/05
Ord. N. 4026



Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente
Sentenza

Nella causa n. 5375 r.g.a.c per l'anno 2004

Tra

PERROTTA Isma, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Ballestra presso il quale ele.te
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esprimeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché
l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato
dispositivo di cui aveva lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquidata per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

P. - K. P. K.


Il Cancelliere (C1)
C.C.P. Benevento

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Collaboratore di Cancelleria

Rilasciata copia con formula esecutiva
d'PAW.
Esce dalla
21/9-95
M. Bellini
CANCELLERIA

E' copia conforme all'originale
Benevento N 26-12-95
Il Cancelliere



Avv. Maurizio BALLETTA
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)
Cell. 347/7288934

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:


-**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: _____

D. Volpe

31620/2015

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Benevento

R.G. N. 119/05
Sent. N. 3557/05
Cron. N. 4027



Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente
Sentenza

Nella causa n. 111 r.g.a.c per l'anno 2005

Tra

NOIO Annalisa, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale eletto
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui eletto dom.ta in Benevento
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché
l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato
dispositivo di cui era lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.


P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarò la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice




Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovannibattista




DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29.10.05

Il Collaboratore di Cancelleria

Allegati copia con formula esecutiva
M. Pelle de
21.10.05
IN CANCELLERIA



E' copia conforme all'originale
26.10.05
Il Cancelliere



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre,
ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho
notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme
al suo originale dell'antescritta sentenza a:


-PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t.,
rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con
i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura
provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a
mani di: _____

D. Volpe

RELAZIONE ALLA GIUSTIZIA
310 20.12.05

R.G. N. 110/05
Sent. N. 355P/05
Cron. N. 1.029

COPIA



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 110 r.g.a.c per l'anno 2005

Tra

MARTINI Filomena, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale te dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo di cui ava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la



regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

P. - G. P. H.

Il Cancelliere (C1)
CORSO GIOVAMBATISTA

[Signature]

Messa copia con formula esecutiva
all'Avv. *M. Bellelli*
Benevento *24.10.05*
[Signature]
IL CANCELLIERE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL *29.10.05*
Il Collaboratore di Cancelleria

È copia conforme all'originale
Benevento il *26.10.*
Il Cancelliere
[Signature]

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre,
ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho
notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme
al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t.,
rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con
i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura
provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a
mani di: _____

D. V. S. e

20.12.05

[Handwritten signature]

10 NOV. 2005

RG. N. 5368/04
Sent. N. 3560/05
C.M. N. 4030

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 5368 r.g.a.c per l'anno 2004

CENTONZE

Tra

Maria Antonietta, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale eletto dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità della domanda.


All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo di cui aveva lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del lavoro nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'adeguamento richiesto alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in pre distinguere l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevede tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la



Provincia di Benevento
AOO: Prof. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0025687 Data 16/11/2005
Oggetto SENTENZA CAUSA N° 5368 -
TRA MARIA ANTONIETTA E
Dest. Avvocatura Settore: [...]

Settore Avvocatura
Prof. n. 1148
17.11.05

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiaro la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA //

Il Collaboratore di Cancelleria

me della legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo
Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

venovanto, 24.10.05

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

F-10

conforme all'originale

in forma esecutiva a richiesta

N. Bellitto
24.10.05

Il Collaboratore di Cancelleria


Adv. Massimo *io Ba*
Studio: Via *Fontana*
82017 *RANO (BI)*
Tel 0824.83... *03477*
E-mail *@tin.it*
C.F. R.I. *T09A7831*
P.I. *5030648*

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di novembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia della suesesa sentenza a:

- PROVINCIA di Benevento, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, domiciliato, per la carica, in Benevento, presso la sede dell'Ente, alla Piazza Castello, n. 1- Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

M. Balletta
Montana, n. 12
80060 (BN)
0347 7288934
@tin.it
9A783U
30648

A MANI DI 
IMPIEGATO, MI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI


 10 NOV. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Sindaco FALCO
Ufficiale Giudiziario (BJ)

ALTA...
Sede in Via...
Tel. 0824...
C.F. 0117700045
Part. IVA 0217700454

am
h

RG. N. 5366/04
Sent. N. 3561/05
Cron. N. 4031/05



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza
Nella causa n. 5366 r.g.a.c per l'anno 2004

Data 20.11.05

Tra

Del 20.11.05

CRISCI Vincenzo, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Ballèta presso il quale ele.te
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché
l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato
dispositivo di cui ava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:


- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05


Il Giudice



Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovambattista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29.10.05
Il Collaboratore di Cancelleria

TRIBUNALE ORDINARIA
CORSO GIOVAMBATTISTA
BENEVENTO
Il P. G. G. 28.10.05


È copia conforme all'originale
Benevento il 26.12.05
Il Cancelliere


RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: _____


A. Volpe

2020.12.05
A

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
C.F. 01100000760
Part. IVA n. 0110000760

R.G. N. 5377/04
Sent. N. 3562/05
Cron. N. 4032

COPIA



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 5377 r.g.a.c per l'anno 2004

Tra

PACCA Enza, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale ele.te
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente D. 12-05

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché
l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato
dispositivo di cui ava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

X

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarata la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

[Handwritten signature]

Il Cancelliere (C1)
CORSO Giovambattista

[Handwritten signature]


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20.10.95

Il Collaboratore di Cancelleria

Mancata copia con formula esecutiva
all'Avv. *[Handwritten signature]*
Benevento, 24.10.95
[Handwritten signature]

E' copia conforme all'originale
Benevento il 26.12.95
[Handwritten signature]
Il Cancelliere



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: _____

AVV. CAUSALI

D. Volpe

30/12/05
4

PROVINCIA DI BENEVENTO
10 NOV. 2005

23592

R.G. N. 5373/04
Sent. N. 3563/05
Cron. N. 4033

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 5373 r.g.a.c per l'anno 2004

Tra

FALZARANO Antonietta, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale ele.te
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui ele.te dom.ta in Benevento
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché
l'inammissibilità della domanda.


All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato
dispositivo di cui ava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fo
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'atti
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in prem
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania ge
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattam
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che preve
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0025688 Data 16/11/2005
Oggetto SENTENZA CAUSA N° 5373 -
TRA FALZARANO ANTONIETTI
Dest. Avvocatura Settore; [...]

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.


P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiaro la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice



Il Cancelliere (Cl)
CORSO Giovambattista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20.10.05
Il Collaboratore di Cancelleria

In nome della Legge. Comandano a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 26.10.04

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

FFO

in 2 copie conformi all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. R. Belleto
26.10.04
Il Collaboratore di Cancelleria



Avv. M. M. M.
Studio: Via R
82017 PAI
Tel 0824.83002
E-mail:
C.F. BLLM
Part. IV

IRZ
imp
INA
7 - C
wil
IRZ
A 02

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di novembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia della suestesa sentenza a:

io *Balletta*
e F... n. 12
(RA... BN)
Cell... 7288934
flex...
68T... 783U
175036648

- PROVINCIA di Benevento, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, domiciliato, per la carica, in Benevento, presso la sede dell'Ente, alla Piazza Castello, n. 1- Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI *[Signature]*
IMPIEGATO, IVF ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature]

10 NOV. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (83)

[Signature]